Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Sabato, 7 giugno** — **Numero 132**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 378 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 giugno 1903, n. 261, che approvò il regolamento per l'applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, relativa alla istituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova ;

Uditi i pareri del Consiglio superiore della marina mercantile, del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici e del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, di concerto coi Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e pel tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per la esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50, relativa alla istituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

È abrogato il regolamento, approvato con R. de-

creto 25 giugno 1930, n. 261, per la esecuzione della legge medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — LEONARDI-CATTOLICA — NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50.

CAPO I.

Costituzione del Consorzio

Art. 1.

Il Consorzio istituito dalla legge 12 febbraio 1903, n. 50, per provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova, ha un'amministrazione autonoma, ed ha sede in Genova, dove si tengono le adunanze dell'assemblea generale dei rappresentanti e delegati nel Consorzio, nonchè del Comitato esecutivo, e dove funzionano gli uffici consorziali.

Art. 2.

Il termine di 60 anni, stabilito per la durata del Consorzio dall'art. 1 della legge, decorrerà dal 1° luglio 1903.

Art. 3.

Per quanto concerne la gestione economica e finanziaria, il Consorzio:

a) forma e delibera il bilancio dell'entrata e della spesa;

b) provvede all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

c) provvede alle spese di qualunque natura necessarie pel disimpegno delle sue attribuzioni.

Art. 4.

Per quanto concerne la esecuzione delle opere, le principali attribuzioni del Consorzio si riferiscono:

a) alla costruzione delle opere portuali comprese nel piano regolatore di massima, di cui nell'art. 21 della legge, nonchè delle altre opere straordinarie, che saranno regolarmente approvate secondo le disposizioni del presente regolamento;

b) alla costruzione di magazzini e all'impianto di meccanismi per carico e scarico di merci, qualora non creda provvedervi per mezzo dell'industria privata;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere portuali esistenti e di quelle di nuova costruzione, nonchè alla riparazione dei danni di qualsiasi genere;

d) alla escavazione ordinaria e straordinaria dei fondali;

e) all'illuminazione delle calate, nonchè al servizio dei fari e fanali di esclusivo interesse del porto;

f) all'esecuzione di nuovi impianti ferroviari di qualunque natura nell'ambito del porto, di nuove linee di allacciamento di essi con le stazioni limitrofe, nonchè di nuovi parchi ferroviari collegati direttamente con gl'impianti del porto e destinati al servizio dei medesimi;

g) alla costruzione di edifici, magazzini, piani caricatori, allo impianto di meccanismi, mezzi di segnalamento e di comunicazione fra il porto, le stazioni e parchi suddetti;

h) al completamento ed al miglioramento delle opere e degli impianti di cui nei precedenti paragrafi *f)* e *g)*;

i) a tutti gli altri lavori di carattere generale che siano riconosciuti necessari pel buon andamento dei servizi del porto.

Art. 5.

Per quanto concerne i servizi, il Consorzio:

a) provvede ai servizi marittimi indicati nei capi I, II, IV, VI del titolo 3°, parte prima, del Codice per la marina mercantile;

b) determina in ogni sua parte l'orario di lavoro nel porto, escluso quanto strettamente interessa l'esercizio ferroviario;

c) cura il servizio, anche con esercizio diretto, degli apparecchi di carico e scarico, delle aree, dei magazzini di deposito delle merci e la custodia relativa;

d) promuove nelle forme legali, e con tutti i mezzi che potranno rientrare nella sua competenza, il coordinamento ed il miglioramento degli altri servizi svolgentisi nel porto, e provvede a regolare e disciplinare in simile maniera ogni genere di prestazione dell'opera personale fatta dagl'individui addetti ai lavori ed ai servizi del porto, esclusa però ogni ingerenza per quanto riguarda la mano d'opera impiegata nelle officine e negli altri stabilimenti industriali esistenti nelle zone portuali;

e) stabilisce le tariffe sulle quali ha facoltà di deliberare a termini di legge e del presente regolamento;

f) prende accordi con le amministrazioni interessate per determinare la zona doganale e daziaria intorno al porto, e per regolarne la sorveglianza;

g) prescrive le norme per la ripartizione dei carri ferroviari disponibili fra le ditte speditrici, in relazione all'importanza ed alla natura dei vari traffici;

h) promuove i provvedimenti atti a sviluppare i traffici esistenti o ad attivarne di nuovi, ed a tale scopo può anche prestare la propria cooperazione principalmente per facilitare i trasporti terrestri e marittimi mediante speciali mezzi, ed a condizioni da concordarsi con le Amministrazioni interessate;

i) prende ogni altra disposizione che riguardi la polizia del porto;

k) provvede a tutto ciò che non è indicato nei precedenti paragrafi, e che possa servire ai fini della sua istituzione.

CAPO II.

Assemblea generale

Art. 6.

L'assemblea generale si compone:

a) di tutti i rappresentanti degli enti che costituiscono il Consorzio, giusta le norme fissate dall'art. 3 della legge, tenuto conto delle modificazioni risultanti dalla legge 28 giugno 1906, n. 291;

b) dei due delegati delle Camere di commercio e dei due delegati degli operai, indicati nell'art. 4 della legge.

Art. 7.

I nomi dei rappresentanti che sono membri di diritto dell'assemblea generale, sono notificati al presidente del Consorzio dal prefetto di Genova.

I membri di diritto non hanno facoltà di delegare altri in loro sostituzione. Però, quando sia vacante la carica di uno dei detti rappresentanti, o nei casi di assoluto impedimento, il membro di diritto è sostituito da chi è legittimamente chiamato a farne le veci, purchè non trattisi di funzionari che sono alla dipendenza del Consorzio.

Art. 8.

Il presidente del Consorzio promuove la nomina dei membri a scelta e di quelli elettivi, che debbono rappresentare gli enti e le classi dalla legge stabiliti.

I detti enti e classi, nel notificare i nomi dei membri al presidente del Consorzio, uniranno i titoli giustificativi delle rispettive nomine.

Art. 9.

La rinnovazione ordinaria delle scelte e delle elezioni, che ai termini di legge deve farsi dopo ogni triennio, sarà notificata al presidente del Consorzio almeno un mese prima della scadenza del triennio.

Nei casi di cessazione straordinaria di un membro a scelta od elettivo dall'ufficio di rappresentante o delegato nel Consorzio, per rinuncia, incompatibilità o incapacità, o per qualsivoglia altra causa, l'ente o la classe che lo nominò provvederà a sostituirlo entro due mesi, nei modi prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti, rimane in carica sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 10.

Le delegazioni fatte dal sindaco di Genova per essere sostituito nell'assemblea e nel Comitato, saranno notificate per iscritto al presidente del Consorzio.

Art. 11.

Il capitano marittimo, da nominarsi rappresentante nel Consorzio a' termini dell'art. 3, n. 4, della legge, dovrà essere scelto fra coloro che abbian comandato, almeno per cinque anni, bastimenti a vela ed a vapore in viaggi a lungo corso e non siano armatori in proprio o rappresentanti legittimi di armatori.

Art. 12.

Le Camere di commercio di Torino e di Milano procedono alla nomina dei rispettivi delegati con deliberazioni prese a'termini del capo IV della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 13.

L'assemblea, in cui la corporazione dei caravana del porto franco procederà alla nomina del suo rappresentante nel Consorzio, sarà convocata dai console degli stessi caravana.

Art. 14.

La lista degli operai e capi operai che, a' termini dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge, dovranno eleggere il loro delegato, sarà compilata per cura della Giunta comunale di Genova, e comprenderà tutti gli operai e capi-operai, qualunque sia il luogo di domicilio e di residenza, che almeno da sei mesi sono addetti ai lavori od ai servizi del porto di Genova, e si trovano nelle condizioni richieste dalla legge 15 giugno 1893, n. 295, per essere elettori di probiviri.

Non saranno compresi nella lista gli operai e capi-operai addetti ai lavori, di cui nell'art. 1, nn. 2 e 3, della legge, e quella parte del personale addetto all'esercizio ferroviario che dipende direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie.

La compilazione, la pubblicazione, la revisione della lista e le esclusioni dalla medesima, saranno fatte con le norme segnate dalla citata legge 15 giugno 1893 e dal relativo regolamento.

Art. 15.

La convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell'operaio, di cui nel precedente art. 14, sarà fatta in giorno di domenica.

La Giunta comunale stabilirà le norme particolari per la formazione delle sezioni elettorali, per i luoghi di riunione, e per ogni altra modalità, che non sia disciplinata dalla legge sui probi-viri e dal relativo regolamento.

Art. 16.

L'assemblea generale verifica la legittimità dei titoli dei membri ammessi a farne parte.

Art. 17.

La qualità di rappresentante delle Provincie, dei Comuni, della Camera di commercio di Genova e quella di delegato delle Camere di commercio di Torino e di Milano, della corporazione dei caravana e degli operai addetti ai lavori e servizi del porto, è incompatibile con quella di:

a) stipendiato o salariato direttamente dal Consorzio;

b) attore o convenuto in giudizio, ordinario od arbitramentale, in cui sia impegnato il Consorzio;

c) arbitro o perito in giudizio, in cui sia impegnato il Consorzio;

d) partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi nell'interesse del Consorzio.

La qualità di presidente, rappresentante o delegato nel Consorzio è incompatibile con quella di chi si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 22 della legge comunale e provinciale, lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*).

L'incompatibilità porta la immediata decadenza dalla carica consorziale.

Art. 18.

L'assemblea generale si aduna:

a) in via ordinaria, nella prima quindicina di aprile e nella seconda quindicina di settembre di ogni anno;

b) in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal presidente, o per sua iniziativa o per deliberazione del Comitato, o per richiesta dei revisori dei conti, ai termini del seguente art. 43, o per domanda scritta di almeno dieci membri.

L'avviso di convocazione si trasmetterà agl'interessati nel modo e nei termini che saranno fissati dal regolamento dell'assemblea.

Sarà stabilito un termine speciale per la convocazione straordinaria prevista dal seguente art. 43.

Art. 19.

Nell'ordine del giorno saranno compresi gli oggetti o fissati dal presidente, o deliberati dal Comitato esecutivo o proposti da almeno 5 membri dell'assemblea.

L'assemblea generale potrà deliberare che agli oggetti inscritti nell'ordine del giorno, sui quali fu chiamata a discutere, ne siano aggiunti altri, che però non potranno essere trattati prima del giorno successivo alla deliberazione.

Art. 20.

L'assemblea generale elegge, in via normale, nella sessione di primavera, ed in via straordinaria, ogni volta che sia reso vacante l'ufficio:

a) il membro del Comitato esecutivo da scegliere, ai termini dell'art. 7 della legge, fra i rappresentanti delle Provincie;

b) i revisori dei conti di cui nell'art. 26 della legge.

Le norme per la durata in carica e la rinnovazione del detto membro del Comitato e dei revisori dei conti saranno stabilite dal regolamento dell'assemblea.

Art. 21.

L'assemblea generale delibera:

a) sullo stato di previsione, sul conto consuntivo, sul rendiconto della gestione consorziale presentati dal Comitato esecutivo;

b) sulla costituzione del fondo di riserva patrimoniale prescritto dall'art. 30 della legge, sulla sua destinazione, sui prelevamenti di somme dal medesimo e sul suo impiego fruttifero, giusta le norme del seguente art. 62;

c) sui progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie, ai termini dell'art. 19 della legge;

d) sul trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio;

e) sulle spese che vincolano il bilancio oltre cinque anni, fatta eccezione per le spese ordinarie di carattere continuativo;

f) sull'ordinamento fondamentale dei servizi di cassa, ai termini dell'art. 22 della legge:

g) sui regolamenti indicati nei seguenti articoli 119 e 123;

h) sulle tariffe delle tasse speciali portuali sulle merci, eccettuata la riduzione o soppressione delle tasse sulle merci in transito dall'estero per l'estero:

i) sulle nuove concessioni di aree per impianto di magazzini generali, e sulle nuove concessioni per impianto od esercizio di *docks* o di meccanismi;

k) sulle medesime concessioni già esistenti, ai fini indicati nell'art. 15 della legge;

l) sulla eventuale assunzione diretta di taluni servizi:

m) sui provvedimenti di cui alla lettera *h*) dell'art. 5;

n) sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

o) sulle liti, compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni, nei modi e con le garanzie che saranno stabiliti dal regolamento del Consorzio;

p) sulle controversie con altre Amministrazioni, e sui ricorsi alle autorità competenti, nei casi che saranno stabiliti dal regolamento del Consorzio;

q) sulla risoluzione dei conflitti fra i revisori ed il Comitato;

r) sul ruolo organico del personale direttamente assunto dal Consorzio;

s) sulla nomina e sulla revoca dei capi degli uffici di segretariato e di ragioneria, giusta le disposizioni del seguente art. 47;

t) sulla misura delle cauzioni prescritte dal seguente articolo 64;

u) sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dal Governo;

v) e, in generale, delibera su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione consorziale, e non sono attribuiti al Comitato esecutivo o al presidente.

Art. 22.

L'assemblea generale avrà facoltà di delegare al Comitato con quelle speciali limitazioni o norme che credesse opportune, una o più delle sue attribuzioni, indicate nelle lettere *g*, *i*, *k*, *l*, *m*, *n*, *o*, *p*, *t*, *v*, del precedente articolo.

Delle attribuzioni di cui alla lettera *b*, concernenti il fondo di riserva patrimoniale, e specificate nel seguente art. 62, potrà essere delegata solamente la parte relativa all'impiego fruttifero del fondo stesso.

Nei casi di delegazione per le materie segnate alle lettere *i*, *k*, *l*, l'assemblea generale indicherà rispettivamente le concessioni ed i servizi di maggiore importanza, che si intendono esclusi dalla delegazione.

Art. 23.

Entro il primo trimestre dell'esercizio finanziario gli atti dell'assemblea saranno pubblicati, e dovranno essere comunicati al Governo del Re con una relazione sull'andamento dell'azienda consortile.

Art. 24.

L'assemblea generale determina, in via di massima, quali deliberazioni del Comitato esecutivo debbano essere pubblicate, e segna i modi per tale pubblicazione.

CAPO III.

Comitato esecutivo

Art. 25.

Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte al mese; in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocato dal presidente, o per sua iniziativa, o su domanda di almeno quattro membri, o ancora su richiesta dei revisori dei conti, a' termini del seguente art. 43.

Art. 26.

Il Comitato esecutivo:

a) prepara gli atti e le relazioni da sottoporre all'assemblea generale;

b) delibera e provvede su tutte le materie che non sono soggette all'approvazione dell'assemblea, o sulle quali, a' termini del precedente art. 22, sia autorizzato a deliberare per delegazione;

c) sorveglia e dirige l'andamento generale dell'azienda consortile;

d) decide sulle controversie che sorgessero in seguito a reclami del pubblico, concernenti i vari servizi del porto.

Art. 27.

Ciascuno dei funzionari che fanno parte del Comitato cura l'ordinario disbrigo degli affari d'interesse del Consorzio, nella parte relativa alla speciale competenza che gli è attribuita dagli ordinamenti in vigore, eccezione fatta per l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

Il Comitato può delegare ad alcuno dei suoi membri la direzione e la sorveglianza di quei servizi consorziali, ai quali non sia provveduto con l'applicazione della precedente norma.

Art. 28.

Ferme restando le indicazioni generali poste nel precedente articolo 26, il Comitato:

a) per quanto concerne l'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnati al Consorzio:

1° rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni dipendenti da concessioni e da affitti, e di qualunque provento di spettanza del Consorzio;

2° delibera sulla diminuzione o soppressione temporanea delle tasse speciali portuali sulle merci in transito dall'estero per l'estero;

3° delibera sul prelevamento di somme dal fondo di riserva dell'esercizio, sottoponendo poi la deliberazione al visto dei revisori dei conti;

b) per quanto concerne l'esecuzione di opere:

4° delibera sui progetti di massima per opere nuove o di miglioramento da sottoporre al Ministero dei lavori pubblici:

5° delibera sui progetti esecutivi di tutti i lavori e sull'ordine della loro esecuzione;

6° stabilisce le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitoli d'oneri;

7° delega uno dei suoi membri a presiedere alle gare di aggiudicazione;

c) per quanto concerne i servizi marittimi:

8° provvede alle concessioni di aree, sia per uso delle industrie marittime, sia per usi estranei, nei casi rimessi alla sua competenza dal seguente art. 109;

9° delibera sulle licenze di cui all'art. 761 del regolamento 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª), per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile;

10° stabilisce le giornate atte al compimento delle operazioni commerciali, in riguardo alle condizioni climatiche e meteorologiche, alla disponibilità dei mezzi d'opera e ad ogni altra circostanza, che possa influire sul normale svolgimento delle operazioni stesse;

11° provvede alla polizia amministrativa e alla sicurezza del porto, per quanto riguarda il movimento e la stazione dei bastimenti; l'imbarco e lo sbarco dei passeggieri e delle merci; il servizio delle zavorre; l'imbarco e lo sbarco di materie esplosive ed infiammabili, la polizia dei moli, delle calate e delle altre opere marittime; l'occupazione dello spazio acqueo del porto; i provvedimenti e le precauzioni contro gl' incendi, determinando le tariffe eventuali per le prestazioni di mano d'opera e meccanismi del Consorzio; le disposizioni relative ai fossi che sboccano nel porto; e,

per la parte delle norme applicabili all'amministrazione consorziale i battelli ed altri galleggianti indicati nel capo VI del citato regolamento;

d) per quanto concerne gli altri servizi svolgentisi nel porto, e l'ordinamento del lavoro, di che nel precedente art. 5, lettera *d*:

12° compie lo studio dei relativi provvedimenti per proporli all'assemblea generale, o per attuarli direttamente, nonchè di quelli indicati alla lettera *h* dell'art. 5 per proporli all'assemblea generale;

13° prende le deliberazioni ed i provvedimenti relativi alle materie di cui nelle lettere *f*, *g*, del precedente art. 5;

14° determina l'orario degli uffici di dogana;

15° dà parere sui progetti di regolamenti di altre Amministrazioni, relativi a servizi connessi con quelli di competenza del Consorzio;

e) per quanto concerne materie non espressamente indicate nei precedenti paragrafi:

16° dà parere sui ricorsi rivolti dagli interessati al Governo del Re, relativamente all'elenco ed alle quote di contributo delle Provincie o dei Comuni chiamati a concorrere nelle spese portuali;

17° delibera sulle tariffe che il Consorzio ha facoltà di stabilire per disposizione di legge e del presente regolamento;

18° si pronunzia sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dal Governo.

Art. 29.

Il Comitato oltre che nei casi di delegazione fattagli a' termini dell'art. 22, può prendere, sotto la sua responsabilità, per le sole materie indicate nelle lettere *d*, *g*, *i*, *k*, *l*, *m*, *n*, *o*, *p*, *t*, *v*, del precedente articolo 21, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza dell'assemblea.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto, e ne sarà fatta relazione all'assemblea nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica.

Art. 30.

La medaglia di presenza assegnata ai membri del Comitato esecutivo, che non hanno altro stipendio, sarà di lire venti, e verrà corrisposta per ogni adunanza alla quale i detti membri siano intervenuti.

Art. 31.

Ai membri dell'assemblea generale o del Comitato esecutivo, ai quali siano affidati speciali incarichi, potrà essere assegnata dalla assemblea un'indennità.

Art. 32.

Il Comitato esecutivo attenderà allo studio ed alla esecuzione dei provvedimedi diretti a migliorare e coordinare i servizi che si svolgono nel porto, armonizzando l'opera di tutti gli organi, uffici e funzionari.

A questo fine ogni membro del Comitato potrà proporre, di sua iniziativa, gli opportuni provvedimenti.

Il Comitato procurerà inoltre di addivenire a speciali accordi con le autorità competenti, per ottenere il miglioramento ed il coordinamento dei servizi esclusi dalle attribuzioni del Consorzio a' termini dell'art. 1, ultimo capoverso, della legge.

CAPO IV.

Presidente

Art. 33.

Il presidente del Consorzio:

a) presiede alle adunanze dell'assemblea generale e del Comitato esecutivo;

b) è il legale rappresentante del Consorzio, e, come tale, approva i contratti e firma le corrispondenze e gli atti che portano impegno giuridico pel Consorzio;

c) ha l'alta direzione e sorveglianza su tutti i servizi del porto, di competenza del Consorzio, al fine di assicurare il loro regolare andamento;

d) provvede per l'adempimento delle deliberazioni prese nelle dette adunanze, comunica ai capi dei servizi ed agli enti interessati le disposizioni opportune, e vigila per la loro esecuzione;

e) cura che siano osservate tutte le norme dell'Amministrazione consortile, e mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati del Consorzio;

f) delega ad altri membri del Comitato esecutivo, o ad un funzionario del Consorzio, la stipulazione dei contratti.

Art. 34.

Il presidente è capo dei servizi amministrativi e di tutti quelli che sono disimpegnati dal Consorzio, avendo alta autorità sul rispettivo personale.

Sui funzionari che sono preposti anche a servizi del porto esclusi dalla competenza del Consorzio, e sono membri del Comitato esecutivo, l'autorità del presidente si esercita soltanto per la parte delle loro attribuzioni, che si riferisce al disimpegno delle funzioni spettanti al Consorzio.

Art. 35.

L'indennità annua assegnata al presidente è di lire diciottomila, ed è corrisposta mensilmente in dodicesimi posticipati.

Con deliberazione dell'assemblea generale saranno inoltre fissate le speciali indennità di rappresentanza da corrispondere al presidente.

CAPO V.

Direttore generale

Art. 36.

Qualora l'assemblea intenda proporre, a' termini dell'art. 6 della legge, l'istituzione dell'ufficio di direttore generale, dovrà deliberare in pari tempo le norme che ne prescrivano le attribuzioni e l'ordinamento.

La proposta e le relative norme saranno soggette alla stessa procedura seguita per l'approvazione del presente regolamento.

CAPO VI.

Revisori tecnici e revisori dei conti

Art. 37.

Le attribuzioni assegnate dalla legge e dal presente regolamento ai revisori tecnici, saranno esercitate dall'ispettore del genio civile e da quello dei due funzionari superiori delle ferrovie dello Stato di cui alla lettera *a*) della legge 28 giugno 1906, n. 291, che sarà all'uopo designato dal Ministero dei lavori pubblici.

Esse saranno disimpegnate distintamente dall'ispettore del genio civile per la parte relativa alle opere portuali ed a quelle di carattere generale, e dal predetto funzionario superiore delle ferrovie dello Stato per la parte concernente le opere ferroviarie, e quelle che interessano direttamente il servizio ferroviario.

Art. 38.

Il revisore tecnico rivede, per accertarne la regolarità nei riguardi tecnici, i progetti delle opere che gli sono trasmessi dal Comitato esecutivo, e le proposte di varianti ai lavori ed i nuovi prezzi non compresi nel contratto, ogniqualvolta non ne derivi aumento alla spesa preventivata; in caso diverso ne riferisce al Comitato.

Nei casi di maggiore importanza esso potrà avere la coopera-

zione di quel personale, che dal Comitato esecutivo fosse riconosciuto strettamente necessario.

Art. 39.

I revisori dei conti attendono collegialmente al disimpegno delle attribuzioni loro demandate.

Art. 40.

Tutti i progetti di lavori, i piani di prestiti, il conto consuntivo del Consorzio e le deliberazioni del Comitato esecutivo, con le quali si dispongono prelevazioni dal fondo di riserva dell'esercizio, saranno sottoposti al visto dei revisori dei conti, prima della loro presentazione alle autorità chiamate ad esaminarli.

I progetti esecutivi di opere che importano spesa non eccedente le L. 100.000, dovranno pure essere sottoposti al visto di detti revisori, prima che si proceda all'aggiudicazione dei lavori.

Art. 41.

Qualora i revisori dei conti credano di non poter apporre il loro visto agli atti presentati dal Comitato, indicheranno i motivi del rifiuto in apposita relazione, che sarà unita agli atti medesimi.

Art. 42.

I revisori dei conti hanno facoltà di esaminare tutti gli atti, i registri e le contabilità del Consorzio, e possono commettere agli uffici amministrativi ed alla ragioneria tutti i lavori di cui abbisognino per l'esercizio delle loro funzioni.

I revisori dei conti hanno anche facoltà d'ispezionare negli uffici doganali i registri e i bollettari concernenti la riscossione delle speciali tasse portuali, dopo aver preso accordi col direttore della dogana.

Art. 43.

I revisori dei conti, sia collegialmente, sia individualmente, hanno facoltà di domandare, per gravi motivi, la convocazione straordinaria dell'assemblea o del Comitato.

Art. 44.

Ai revisori sarà corrisposta un'indennità nella misura che sarà fissata dall'assemblea generale.

CAPO VII.

Uffici ed impiegati

Art. 45.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni il Consorzio ha un ufficio di segretariato, un ufficio di ragioneria, e quegli altri uffici che dall'assemblea fossero riconosciuti necessari.

Art. 46.

Il ruolo organico del personale direttamente assunto dal Consorzio sarà approvato dall'assemblea generale.

Le norme per l'ordinamento degli uffici di segretariato e di ragioneria e di ogni altro ufficio consorziale, saranno fissate con regolamenti approvati dal Comitato esecutivo.

Art. 47.

Le norme relative all'ammissione, alle attribuzioni, alle promozioni, alla disciplina, al licenziamento del personale direttamente assunto, saranno stabilite in un regolamento speciale approvato dal Comitato esecutivo.

La nomina e la revoca del segretario capo e del ragioniere capo saranno fatte con deliberazione dell'assemblea generale. A ciascuna delle dette nomine si procederà mediante scelta fra tre candidati designati dal Comitato.

Art. 48.

Il personale temporaneamente posto a disposizione e all'immediata dipendenza del Consorzio da altre Amministrazioni, rimane soggetto alle norme amministrative e disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Il Consorzio rimborserà alle Amministrazioni competenti, nei modi e termini che saranno concordati, gli stipendi del detto personale e pagherà direttamente al medesimo quelle indennità che fossero dovute o in applicazione delle norme organiche cui è sottoposto, o per disposizione dei regolamenti consortili.

Per la compilazione delle note caratteristiche del personale predetto, le Amministrazioni competenti richiederanno anche e richiameranno il giudizio di merito del presidente del Consorzio.

CAPO VIII.

Servizi di cassa

Art. 49.

Le norme relative ai servizi di cassa, secondo il sistema approvato dall'assemblea generale, saranno stabilite in apposito regolamento, che, deliberato dal Comitato esecutivo, dovrà essere vidimato dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

CAPO IX.

Gestione finanziaria

Art 50.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative all'entrata ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali, e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause indipendenti da esso.

Art. 51.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni, i versamenti ed i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Art. 52.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono col 30 giugno.

Perciò tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono con le operazioni eseguite in quel giorno.

Art. 53.

Nel mese di marzo di ogni anno, il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo sarà, per cura del Comitato, distribuito ai membri del Consorzio, e nella prima quindicina di aprile sarà presentato all'approvazione dell'assemblea.

Art. 54.

Così le entrate come le spese devono essere inscritte nel bilancio per il loro importo lordo.

Art. 55.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le entrate e le spese originate da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento dell'azienda; sono straordinarie tutte le altre.

Art. 56.

Le entrate e le spese sono inoltre classificate nelle due seguenti categorie:

1° entrate e spese effettive;

2° movimento di capitali.

Le entrate e spese effettive sono quelle che importano aumento o diminuzione della sostanza patrimoniale.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni, riscossioni di crediti. accensione ed estinzione di debiti.

Art. 57.

Tanto le entrate quanto le spese sono inscritte in bilancio in capitoli distinti, secondo che varia la materia in amministrazione.

Art. 58.

È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnati in bilancio.

Tale trasporto potrà farsi soltanto in seguito ad una deliberazione dell'assemblea, salvo i casi di urgenza di cui all'art. 29.

Art. 59.

Non potrà il Comitato valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per ciascun servizio.

Art. 60.

Nel bilancio il conto dei residui sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.

In nessun caso si può inscrivere in entrata o in spesa, fra i residui degli anni decorsi, alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 61.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, sarà nel medesimo inscritta una somma in apposito capitolo con la denominazione « Fondo di riserva dell'esercizio ».

Art. 62.

Nel bilancio sarà pure istituito, a decorrere dall'esercizio che verrà determinato dall'assemblea, un apposito capitolo con la denominazione « Fondo di riserva patrimoniale ».

Art. 63.

La ragioneria del Consorzio, sotto la personale responsabilità del ragioniere-capo che la regge:

1° tiene in evidenza, in base a regolari inventari, la consistenza patrimoniale dell'azienda, e rinnova ogni quinquennio gli inventari medesimi;

2° compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie e ai Comuni, le note dei canoni di concessione di affitti e quelli di altri proventi di spettanza del Consorzio; e provoca dal Comitato il visto di esecutorietà degli atti in parola;

3° registra, in base al bilancio di previsione, il movimento delle entrate e delle spese, a fine di stabilire in ogni tempo la situazione finanziaria del Consorzio;

4° invigila sulla riscossione e sul versamento delle entrate, e riferisce al Comitato le irregolarità o le infrazioni che le venisse fatto di rilevare;

5° tiene i conti degl'impegni a carico del bilancio, al quale uopo dovranno essere trasmessi al ragioniere-capo tutti i contratti, convenzioni, od atti dai quali gl'impegni stessi derivino;

6° esamina i conti mensili delle entrate e delle spese;

7° predispone il progetto del bilancio di previsione e compila il conto consuntivo.

Art. 64.

Il ragioniere capo, e tutti coloro che hanno maneggio di denaro, o che sono incaricati del deposito e della custodia di valori o di materie appartenenti al Consorzio, devono prestare congrua cauzione, il cui ammontare sarà determinato dall'assemblea generale.

Art. 65.

Le entrate del Consorzio sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che il Consorzio stesso ha diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti o di qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a favore di esso.

Tutte le entrate debbono essere inscritte nel bilancio di previsione, senza che però la mancata previsione pregiudichi in nessuna maniera il diritto del Consorzio a riscuoterle, ed escluda il dovere del Comitato di curarne l'accertamento e la riscossione.

Art. 66.

I modi, le forme e l'aggio per la riscossione delle entrate consorziali, i termini per i versamenti, i modi per i rimborsi di tasse indebitamente percette, e quanto altro a questa materia si riferisce, saranno stabilite con istruzioni emanate dal Comitato esecutivo, o dalle Amministrazioni competenti, presi, quando ne sia il caso, gli opportuni accordi.

Il contributo annuo dello Stato, di cui negli articoli 9, n. 3, e 13 della legge, sarà corrisposto al Consorzio entro il mese di ottobre.

Art. 67.

Nei riguardi delle disposizioni dell'art. 13 della legge saranno concordate fra il Consorzio e la Direzione generale delle gabelle le norme da seguire, sia per l'accertamento della quantità delle merci imbarcate e sbarcate nel porto, sia per i relativi riscontri che il Consorzio credesse di eseguire per mezzo di suoi incaricati.

Art. 68.

I contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nel porto saranno determinati sulla base delle rispettive quote stabilite pei detti enti negli elenchi approvati con i RR. decreti 3 giugno 1888, n. 5477, e 20 maggio 1909, n. 381.

Per le eventuali modificazioni all'elenco delle Provincie e dei Comuni anzidetti e alla ragione delle rispettive quote, il Ministero dei lavori pubblici, oltre ad osservare la procedura prescritta dalla legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico), dovrà anche sentire il parere del Consorzio.

Alla liquidazione ed alla riscossione dei detti contributi provvederà direttamente il Consorzio, comunicando agli interessati i progetti di liquidazione compilati su moduli analoghi a quelli usati dalla Amministrazione governativa, ed aventi la distinzione delle spese ordinarie dalle straordinarie, nonchè la indicazione sia del titolo e della natura di ciascuna di esse, sia del modo di ripartizione.

Art. 69.

I conti delle riscossioni saranno sottoposti all'esame del ragioniere capo, cui spetterà promuovere le occorrenti deliberazioni di discarico.

Art. 70.

Qualora gli agenti governativi incaricati della riscossione delle entrate del Consorzio ritardassero il versamento, il Comitato esecutivo ne riferirà al ministro, da cui gli agenti dipendono, per i provvedimenti opportuni, a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 71.

L'esame dei conti mensili da parte del Comitato, e le deliberazioni di discarico non liberano la responsabilità degli agenti della riscossione.

Art. 72.

Tutte le spese del Consorzio passano per tre stadi:

l'impegno;
la liquidazione;
il pagamento.

Art. 73.

L'impegno di spesa risulta da apposito visto del ragioniere capo sull'atto del Comitato, da cui l'impegno stesso deriva.

Prima di apporre il proprio visto sugli atti da cui derivino impegni a carico del bilancio, il ragioniere capo dovrà verificare la causa legale di ciascun impegno, la sua conformità alle disposizioni in vigore, la regolare imputazione al bilancio e la disponibilità del fondo relativo.

Art. 74.

La liquidazione delle spese è operata dall'ufficio amministrativo del Consorzio, e deve essere rimessa alla ragioneria insieme con tutti i documenti giustificativi.

Art. 75.

È in facoltà del Comitato di deliberare anticipazioni di somme:

1° fino al limite di L. 30.000 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i lavori ferroviari che si eseguiscono in economia a norma del seguente art. 100;

2° fino al limite di L. 10.000 agli incaricati della direzione degli altri lavori che si eseguiscono ad economia, per il pagamento delle mercedi agli operai e delle altre minute spese relative ai lavori medesimi;

3° fino al limite di L. 5000 a funzionari incaricati di provvedere ad altre spese ed a speciali servizi.

I funzionari che ricevono anticipazioni sono esonerati dal prestare la cauzione stabilita nel precedente art. 64.

Art. 76.

Tutti coloro che ricevono anticipazioni ai sensi dell'articolo precedente dovranno rendere conto delle somme ricevute entro i termini periodici che saranno all'uopo stabiliti, alla fine dell anno finanziario, ed ogni volta che cessino dall'incarico o dalle funzioni loro affidate.

Le somme non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, o quando il funzionario cessi dalle sue funzioni, saranno versate alla Cassa.

Art. 77.

I mandati di pagamento saranno firmati dal presidente e da un membro del Comitato

Il presidente può delegare ai membri del Comitato la facoltà di firmare per lui i mandati relativi a determinate spese o rami di servizio. In ogni caso i mandati devono portare la firma di due membri del Comitato.

Art. 78.

Nessun mandato può essere pagato, se non porta il visto del ragioniere-capo.

Il ragioniere-capo dopo accertata la causa legale della spesa e la sua regolare ed esatta liquidazione, e riconosciuto che non sia violata alcuna disposizione in vigore, che la somma sia regolarmente imputata ai residui o alla competenza, e che non oltrepassi la disponibilità del bilancio, registra il mandato, vi appone la propria firma e lo trasmette alla Cassa.

Art. 79.

Qualora il ragioniere-capo non creda, per qualsiasi motivo d'irregolarità, di apporre il suo visto ad un atto d'impegno, ne riferisce al presidente.

Se, ciò non ostante, il presidente creda che l'impegno o il pagamento debba aver luogo, promuove apposita deliberazione del Comitato; qualora essa sia conforme alla proposta, il ragioniere-capo visterà l'atto o il mandato, e ne riferirà immediatamente ai revisori dei conti.

Art. 80.

Il presidente, i membri del Comitato ed il ragioniere-capo sono solidalmente responsabili degli eventuali danni derivanti al Consorzio da irregolarità commesse nella loro gestione.

Art. 81.

La cassa non pagherà alcuna somma per conto del Consorzio, se non sopra mandati emessi nelle forme prescritte.

Art. 82.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione, e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

1° le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;

2° le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare;

3° le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi o passivi;

4° le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;

5° gl'incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui;

6° la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare, che costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

Il conto consuntivo avrà a corredo apposite tabelle, dimostranti il movimento avvenuto durante l'esercizio nella sostanza patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio stesso.

Art. 83.

Entro la prima quindicina di settembre sarà distribuito ai membri dell'assemblea, per cura del Comitato, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto col 30 giugno precedente, debitamente parificato con le scritture dell'amministrazione dai revisori dei conti, ed accompagnato da una loro relazione.

Nella seconda quindicina di settembre il conto sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Insieme col conto consuntivo il Comitato presenterà all'assemblea:

1° le proposte delle modificazioni da introdursi nel bilancio dell'esercizio in corso, in conseguenza delle risultanze del conto consuntivo, nonchè gli eventuali provvedimenti che tali risultanze rendessero necessari;

2° una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 84.

Non più tardi del 20 ottobre di ciascun anno il Comitato trasmetterà al Ministero del tesoro gli elementi necessari per la compilazione e la inserzione, nella seconda parte del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, di un conto speciale dimostrante il movimento e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda del Consorzio, a norma dell'art. 71 della legge di contabilità generale.

CAPO X.

Lavori portuali o di carattere generale

Art. 85.

I progetti delle opere portuali o di carattere generale e i relativi capitoli d'oneri saranno compilati dall'ufficio tecnico consortile, sotto l'osservanza delle norme stabilite per i progetti relativi agli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Però il Consorzio potrà deliberare, che, delle norme contenute nel capitolato generale dei detti appalti, siano escluse quelle riguar-

danti la risoluzione delle controversie col mezzo di un Collegio arbitrale.

Art. 86.

Per l'esame dei progetti che interessano la navigazione, sarà chiamato ad intervenire nel Comitato, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio idrografico della R. marina.

Art. 87.

I progetti di cui nel precedente articolo, dopo essere stati approvati dal Comitato, saranno trasmessi, con le eventuali osservazioni, al revisore tecnico.

Nell'inviare al Ministero dei lavori pubblici tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi delle opere portuali o di carattere generale che superano l'importo di L. 100.000, il Comitato dovrà sempre unire il corrispondente parere del revisore tecnico.

Art. 88.

Il Comitato avrà facoltà di disporre l'esecuzione delle opere portuali o di carattere generale:

a) quando i progetti esecutivi non eccedano l'importo di lire 100.000, dopo aver ottenuto il *nulla osta* del competente revisore tecnico;

b) quando i progetti esecutivi portano spesa superiore a lire 100.000 dopo aver riportato l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, o dopo trascorso il periodo di tempo indicato nell'art. 24, ultimo capoverso, della legge.

Art. 89.

Per gl'incanti, le licitazioni e le trattative private, e per la stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione dei contratti relativi alle opere portuali o di carattere generale, saranno applicabili le disposizioni contenute nei capi III e IV del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

S'intenderanno deferite al presidente le attribuzioni che, secondo il citato regolamento, spettano al ministro.

Art. 90.

Per la direzione, la contabilità, il pagamento, la collaudazione dei lavori portuali o di carattere generale, s'intenderanno rispettivamente deferite al Consorzio, al revisore tecnico e all'ingegnere capo dell'ufficio tecnico consortile le attribuzioni che dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e dal regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono date al Ministero, all'ispettore compartimentale e all'ingegnere capo del genio civile.

È fatta eccezione per quanto concerne i collaudi delle opere eccedenti l'importo di L. 12.000, i quali, giusta l'art. 23, *a*) della legge 12 febbraio 1903, n. 50, dovranno essere eseguiti da delegati del Ministero dei lavori pubblici.

Alle visite di collaudo il Consorzio ha diritto di far intervenire un suo rappresentante.

Art. 91.

Per quanto concerne il nuovo impianto, la manutenzione e la illuminazione dei fari e dei fanali di segnalamento di esclusivo interesse del porto, saranno presi speciali accordi fra il Consorzio ed il Ministero competente, affinchè sia garantita l'osservanza delle norme vigenti nell'interesse generale della navigazione.

Qualora per effetto di tali accordi, i relativi provvedimenti siano presi in tutto od in parte per cura dell'indicato Ministero, e quando al servizio dei detti fari o fanali siano destinati fanalisti dell'Amministrazione governativa, saranno a questa rifuse dal Consorzio le spese corrispondenti.

Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i fari di scoperta, per i quali continuerà a provvedere a sua cura e spese l'Amministrazione competente, giusta la legge 2 gennaio 1910, n. 2, e il R. decreto 17 luglio 1910, n. 568.

Art. 92.

A tutti i servizi tecnici concernenti i lavori portuali o di carattere generale sarà provveduto, con personale del genio civile, del ruolo ordinario od aggiunto, il quale sarà temporaneamente posto a disposizione ed alla dipendenza immediata del Consorzio, in seguito a richiesta da questo fattane.

Il detto personale percepirà le indennità fissate, per i servizi di interesse governativo, dal testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile approvato con decreto Reale 3 settembre 1906, n. 522.

Esso potrà eventualmente esser collocato fuori ruolo a termini dell'art. 45 del citato testo unico e il Consorzio stabilirà il trattamento da farsi al personale medesimo per quanto riguarda sia lo stipendio che le indennità.

CAPO XI.

Lavori ferroviari — Esercizio

Art. 93.

Le opere nuove, con le relative provviste, di che nell'art. 1, n. 3 della legge, saranno eseguite a spese del Consorzio.

Sarà inoltre a carico del Consorzio le spesa che, nel rinnovare la parte metallica dell'armamento ed i congegni fissi, occorra in eccedenza a quella richiesta dall'ordinario ricambio o rifacimento per sostituire il materiale metallico d'armamento e i congegni fissi con altri tipi di maggior capacità o potenza.

La provvista dei meccanismi mobili, degli attrezzi ed utensili ed in genere di tutti i materiali d'esercizio ferroviario, è a carico della Amministrazione ferroviaria.

Per la parte che riguarda la rinnovazione del materiale metallico d'armamento e dei congegni fissi, sono impianti ferroviari del porto tutti quelli che si trovano verso mare al di fuori delle gallerie di accesso al porto.

Art. 94.

I lavori indicati nel precedente articolo saranno eseguiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e la loro gestione sarà soggetta alle leggi ed ai regolamenti in vigore per l'Amministrazione medesima, nonchè alle condizioni e norme, che sono o saranno stabilite per l'esecuzione degli analoghi lavori ferroviari.

Sarà nondimeno di spettanza del Consorzio, salvo e riservato quanto è disposto dai seguenti articoli 99 e 100, il deliberare circa il procedimento da seguire per l'aggiudicazione dei lavori.

Sarà pure di spettanza del Consorzio ogni decisione relativa alle riserve delle imprese appaltatrici ed agli eventuali maggiori compensi, nonchè alle liti, ai compromessi, ai procedimenti arbitrali ed alle transazioni dipendenti dalla esecuzione di lavori di conto del Consorzio.

Art. 95.

All'esercizio degli esistenti impianti ferroviari del porto e di quelli che vi saranno eseguiti, delle linee di allacciamento e dei parchi di cui al precedente art. 4, provvede l'Amministrazione sopra indicata, giusta le leggi, le convenzioni, i regolamenti e le norme per esso vigenti, nonchè secondo le tariffe e condizioni, che sono o saranno stabilite, per i trasporti sulle strade ferrate.

Art. 96.

Sono a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato le spese ordinarie e straordinarie per tutti i rami dell'esercizio e della Amministrazione.

Art. 97.

La zona degli impianti ferroviari sulle calate, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha obbligo di mantenere, è quella occupata dall'armamento fino a m. 1.50 al di fuori di ciascuna rotaia.

Sulle calate dove sono binari della ferrovia e rotaie di scorrimento di apparecchi di scarico, la manutenzione di tutti questi impianti sarà fatta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ma la spesa relativa sarà ripartita fra l'Amministrazione stessa e quella che provvede all'esercizio degli apparecchi di scarico, in proporzione delle lunghezze delle rotaie dei rispettivi impianti.

Art. 98.

Sulla richiesta del Consorzio, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrà procedere alla compilazione dei progetti di massima e di quelli esecutivi occorrenti per le opere e provviste, che riguardano il servizio ferroviario.

I progetti che riguardano modificazioni agli impianti esistenti potranno essere studiati anche per iniziativa dell'Amministrazione predetta.

I progetti saranno presentati al Comitato dal capo del compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, e saranno sottoposti al procedimento indicato nell'art. 87.

Art. 99.

Per i progetti esecutivi che non superino l'importo di L. 100.000, il Consorzio potrà provvedere all'esecuzione delle opere e delle provviste dopo aver ottenuto il nulla osta del revisore tecnico.

Per progetti esecutivi che superino l'importo di L. 100.000, il Consorzio potrà provvedere alla esecuzione delle opere e delle provviste dopo aver riportato l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero quando sia trascorso il termine indicato nell'art. 24, ultimo capoverso della legge 12 febbraio 1903, n. 50.

I contratti per l'esecuzione delle opere e delle provviste saranno stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in nome e per conto del Consorzio e saranno approvati dal presidente.

Art. 100.

Potranno essere eseguiti ad economia o per cottimi i lavori che interessano gl'impianti ferroviari esistenti ed il loro esercizio, e quelli che, per la loro natura o per motivi di urgenza, non potrebbero essere eseguiti col mezzo di appalti senza incagliare o compromettere l'esercizio ferroviario.

Art. 101.

I lavori di assoluta urgenza, necessari per ripristinare l'esercizio ferroviario interrotto in qualche parte degl'impianti, o per assicurare la continuità dell'esercizio minacciato, potranno essere eseguiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, senza preventiva approvazione dei progetti, ma dopo che, con processo verbale, compilato dal capo del compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, nella sua qualità di membro del Comitato esecutivo del Consorzio, siano state accertate le speciali circostanze determinanti l'urgenza.

Art. 102.

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori e delle provviste, al fine di accertare l'osservanza dei progetti e dei contratti, si esercita per mezzo del capo compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato, nella sua qualità di membro del Comitato esecutivo del Consorzio.

Art. 103.

I collaudi dei lavori eccedenti l'importo di L. 12.000 sono eseguiti da funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme in vigore per gli altri lavori di conto della predetta Amministrazione.

Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 12.000 non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato di regolare esecuzione, emesso dall'ingegnere direttore dei lavori, e vidimato dal capo compartimento di Genova delle ferrovie dello Stato.

Art. 104.

I rimborsi delle spese relative alle prestazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e i pagamenti a terzi per lavori a contratto, per espropriazioni, per forniture dirette, saranno regolati con speciali norme, da stabilirsi d'accordo fra l'Amministrazione predetta e il Consorzio.

Art. 105.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concorrerà nella spesa d'illuminazione del porto in ragione dell'utile che ne deriva agl'impianti ferroviari.

Il contributo sarà stabilito d'accordo fra il Consorzio e l'Amministrazione predetta.

CAPO XII.

Servizi marittimi affidati al Consorzio

Art. 106.

I limiti del porto di Genova, nei riguardi dei servizi marittimi di competenza del Consorzio, sono determinati, a levante, dalla punta di San Pietro alla Foce, e, a ponente, dalla riva sinistra del Polcevera.

Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della marina, potrà però, seguendo la stessa procedura stabilita per l'approvazione del presente regolamento, e udito il Consorzio, estendere il limite di ponente, qualora ciò divenisse necessario.

Art. 107.

Le ordinanze di polizia marittima, concernenti i servizi indicati ai capi I, II, IV e VI del titolo III, parte prima, del Codice per la marina mercantile, saranno emanate dal capitano di porto, capo del compartimento marittimo di Genova, soltanto per ordine ed a nome del Consorzio.

Art. 108.

Tutte le spese per acquisto, esercizio e mantenimento delle imbarcazioni assegnate ai servizi portuali saranno a carico del Consorzio.

Rispetto alle imbarcazioni destinate per i servizi indicati nell'art. 1, ultimo capoverso della legge, il Consorzio non avrà alcun obbligo.

Art. 109.

Le domande di concessioni temporanee delle pertinenze demaniali marittime e delle opere, manufatti e meccanismi su di esse stabiliti o da stabilirsi, dovranno essere rivolte al presidente del Consorzio, il quale le trasmetterà al Comitato.

Saranno ad esse applicabili le disposizioni del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, nonchè quelle della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e del presente regolamento.

S'intenderanno deferite al Consorzio le attribuzioni che in tale materia il citato regolamento dà al Ministero della marina.

Gli schemi degli atti per nuove concessioni o per mantenimento, modificazione, risoluzione o riscatto delle concessioni esistenti, dovranno essere approvati dall'assemblea generale nei casi previsti dal precedente art. 21, lett. *i*, *k*, ferme le eventuali limitazioni ammesse dal successivo art. 22; e quando le concessioni abbiano durata superiore ai nove anni, o, benchè di durata inferiore, presentino una speciale importanza.

Negli altri casi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo.

Art. 110.

Tutte le concessioni, sia per contratto che per licenza, delle pertinenze demaniali marittime e delle opere, manufatti, meccanismi ed impianti diversi, stabiliti o da stabilirsi sulle pertinenze stesse, hanno sempre il carattere di atti d'impero, e sono fatte dal capitano del porto, capo del compartimento, per delegazione del Consorzio, previa approvazione del Comitato.

Le concessioni per contratto sono revocabili nei casi indicati dall'art. 788 del regolamento 20 novembre 1879 per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, e ogni volta che il concessionario contravvenga alle condizioni contrattuali, e ciò ad esclusivo giudizio e su deliberazione dell'assemblea o del Comitato, secondo l'importanza della concessione.

Le concessioni per licenza sono revocabili *ad nutum* del Consorzio, analogamente al disposto dell'art. 781 del citato regolamento.

Art. 111.

Per motivi d'urgenza il capitano di porto, capo del compartimento, potrà rilasciare di sua iniziativa, a nome del Consorzio, le licenze di concessione di cui nell'articolo precedente, per una durata non superiore ad un mese, salvo a riferirne al Comitato nella prima adunanza.

Art. 112.

Saranno immediatamente esecutive le deliberazioni prese dal Comitato riguardo alle concessioni con licenza, di cui nell'art. 761 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile.

Art. 113.

Il canone, che il Consorzio imporrà per le concessioni di cui nel titolo 3°, capi I, II e III, del regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, sarà commisurato all'importanza della concessione ed al profitto del concessionario, salvo il disposto dell'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, per i cantieri navali.

Art. 114.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato saranno riservati, in località opportuna, un tratto di calata ed un'attigua area, che, a giudizio del Comitato, saranno riconosciuti necessari per l'accosto di bastimenti, lo sbarco ed il deposito temporaneo dei carboni, olii, materiali d'armamento ed altro, destinati esclusivamente all'esercizio della rete che è affidata all'Amministrazione suddetta.

Nel porto saranno pure assegnati, in adatta località ed in quantità sufficiente, magazzini per il deposito delle merci, mezzi di scarico, impianti per la rifornitura, il ricovero e la pulizia delle locomotive, uffici e locali, ed in genere tutti gli impianti necessari per il servizio della ferrovia e per quello della dogana.

Art. 115.

La cauzione, che i concessionari dovranno prestare in misura proporzionata all'importanza della concessione, sarà restituita, alla scadenza o in caso di revoca della concessione medesima, in base a decreto del presidente del Consorzio, emesso su certificato di *nulla osta* del capitano di porto.

Art. 116.

Le tasse di concessione governativa che, a' termini della legge 13 settembre 1874, n. 2086 (testo unico), si debbono pagare per gli atti stipulati o rilasciati dal Consorzio od in suo nome, continueranno ad essere devolute allo Stato.

Art. 117.

Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) sui porti, spiaggie e fari e nel Codice per la marina mercantile, si procederà giusta le norme della legge e del Codice predetti, nonchè dei relativi regolamenti.

I verbali delle dette contravvenzioni, per la parte concernente i servizi di spettanza del Consorzio, saranno elevati dagli ufficiali ed agenti competenti in nome del Consorzio medesimo e trasmessi direttamente al capitano di porto, capo del compartimento marittimo di Genova.

Art. 118.

In applicazione della facoltà derivante dal regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile, il Consorzio, con giudizio insindacabile, potrà disciplinare l'uso delle chiatte o barconi da carico, diminuirle, sostituirle, aggiungerne anche delle proprie, proibirne l'introduzione nel porto, e ordinarne, occorrendo, la espulsione in un dato termine.

Alla detta espulsione, nel caso di inadempimento, il Consorzio potrà provvedere d'ufficio, previ gli opportuni accordi coll'autorità marittima locale, facendo rimorchiare e tirare a terra i galleggianti espulsi nei porti o nelle rade vicine, e ciò a rischio ed a spese dei proprietari, procedendo ai sensi e nei modi stabiliti dal Codice e regolamento sopra indicati per rimborsarsi delle somme eventualmente anticipate.

Il Consorzio potrà altresì stabilire la tariffa per il noleggio delle chiatte secondo la loro portata, ed impedire che chiatte riconosciute disponibili dagli agenti del Consorzio siano rifiutate a legittima richiesta.

CAPO XIII.

Ordinamento del lavoro

Art. 119.

Tutte le discipline relative alle prestazioni dell'opera personale, fatte dagli individui addetti ai lavori ed ai servizi del porto, formeranno oggetto di speciali regolamenti, approvati dall'assemblea generale.

In qualunque caso l'Amministrazione doganale avrà sempre la facoltà di scegliere i facchini che debbono prestare la loro opera negli spazi ad essa riservati, o di regolarne il servizio.

Sono esclusi dalle dette discipline gli individui addetti ai lavori di cui nell'art. 1, nn. 2° e 3°, della legge, e quelli addetti all'esercizio ferroviario.

CAPO XIV.

Vigilanza governativa

Art. 120.

La comunicazione al prefetto di Genova delle deliberazioni prese dall'assemblea e dal Comitato, è fatta mediante invio di due copie del verbale di ogni adunanza.

Il ricorso del Consorzio contro il decreto prefettizio di annullamento delle deliberazioni, dovrà essere presentato al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 121.

Quando l'urgenza sia tale, che dall'indugio potrebbe derivare al Consorzio evidente danno, anche per la perdita di un utile, l'assemblea e il Comitato avranno facoltà di dichiarare, ai termini dell'articolo 27 della legge, immediatamente esecutive le corrispondenti deliberazioni, indicando i motivi dell'urgenza.

Di queste deliberazioni sarà data immediata e speciale comunicazione al prefetto di Genova.

Art. 122.

Spetta al ministro dei lavori pubblici proporre, d'accordo col ministro della marina, e, ove occorra, con altri ministri interessati, lo scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio ed il prolungamento dei poteri del R. commissario, in conformità alle norme fissate dall'art. 29 della legge.

CAPO XV.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 123.

Per quella parte che non risulti già disciplinata dalle norme del

presente regolamento, tutti i servizi di competenza del Consorzio saranno ordinati secondo regolamenti approvati dall'assemblea.

Art. 124.

Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento dovrà essere compiuta, previ accordi con le Amministrazioni interessate, la consegna di tutti gl'immobili e di tutti i mobili che, secondo le disposizioni della legge e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, dovranno essere ceduti dallo Stato al Consorzio.

La consegna comprenderà anche gli spazi, gl'impianti ed ogni altra pertinenza del porto, che, all'atto della consegna, si trovino in qualsiasi modo dati in concessione o in uso a terzi.

Per quanto concerne le strade ferrate, saranno esclusi da questa consegna tutti gli oggetti che, a' termini del precedente art. 93, non debbono essere provvisti dal Consorzio.

Una copia del verbale di consegna e dell'inventario particolareggiato sarà trasmessa a ciascuno dei Ministeri interessati.

Art. 125.

Al termine dei 60 anni, stabilito per la durata del Consorzio, la riconsegna di tutti gli immobili e di tutti i mobili da farsi allo Stato, secondo l'art. 30 della legge, sarà regolata con accordi speciali fra il Comitato esecutivo e le competenti Amministrazioni, e sarà eseguita in base agli inventari di cui nel precedente art. 63.

Art. 126.

Pei lavori dipendenti dalla legge 2 agosto 1897, n. 349, e per quelli iniziati ed eseguiti a senso dell'art. 95 e correlativi del regolamento approvato con R. decreto 25 giugno 1903, n. 261, dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, tenuto conto del nuovo assetto dato alla gestione ferroviaria in dipendenza dell'esercizio di Stato, restano in vigore le disposizioni contenute negli articoli 129, 131, 132, 133, 134 del regolamento stesso, qui appresso riportate:

« Art. 129. — nulla sarà innovato alla gestione dei lavori portuali e ferroviari dipendenti dalla legge 2 agosto 1897, n. 349, che siano stati appaltati o autorizzati anteriormente al 1° luglio 1903, salva la eventuale surrogazione del Consorzio al municipio di Genova, nell'anticipazione delle somme occorrenti, giusta l'art. 11 della legge 11 febbraio 1903, n. 50, e salvo per il Consorzio medesimo il beneficio delle economie, o il carico delle maggiori spese, che risultassero dalla definitiva liquidazione degli indicati lavori.

« Spetterà invece al Consorzio ogni provvedimento necessario per l'esecuzione di quelli, fra i lavori dipendenti dalla citata legge 2 agosto 1897, che non siano appaltati al 1° luglio 1903, ferme restando, nei rapporti della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge stessa e le speciali norme vigenti pei detti lavori ».

« Art. 131. — Nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905, le spese indicate nel precedente art. 98 saranno a carico della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo. I lavori di cui è cenno nell'art. 95 saranno eseguiti dalla medesima Società alle stesse condizioni e secondo il regolamento di esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e le relative norme di applicazione in data 24 dicembre 1887 per i lavori a carico dei fondi di riserva e della Cassa per gli aumenti patrimoniali ».

« Art. 132. — Fino dal 1° luglio 1905, le attribuzioni del Circolo ferroviario di Genova per la vigilanza sui lavori e sulle provviste, effettuati dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, a termine del precedente art. 104, saranno esercitate a norma del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704 ».

« Art. 133. — Nel biennio dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1905, i rimborsi ed i pagamenti ai quali si riferisce il precedente articolo 106, saranno regolati nel seguente modo:

« La Società delle strade ferrate del Mediterraneo, per conseguire il progressivo rimborso delle spese relative alle sue prestazioni e di quelle direttamente sostenute, dovrà compilare, mensilmente e distintamente per ciascun appalto, una situazione particolareggiata dei mandati emessi durante il mese, secondo le norme presentemente in vigore.

« Il computo di tali spese e degli eventuali interessi sarà fatto secondo le norme in vigore per i lavori approvati sui fondi speciali dello Stato, di cui all'art. 67 del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e negli articoli 21 e 33 delle norme per l'applicazione del regolamento medesimo, seguendo le modalità da stabilire d'accordo fra il Consorzio e la Società per le strade ferrate del Mediterraneo.

« Queste situazioni, accompagnate dai documenti giustificativi, vidimati dal Circolo ferroviario di Genova, saranno trasmessi in doppio esemplare al Consorzio, il quale, accertatane la regolarità, ne restituirà un esemplare alla Società predetta col visto di approvazione, dando le opportune disposizioni per il rimborso.

« I pagamenti ai terzi per lavori a contratto, per espropriazioni, per forniture dirette, ecc., saranno effettuati direttamente dal Consorzio, secondo le norme presentemente in vigore ed in base ai relativi documenti giustificativi presentati dalla Società e vidimati dal Circolo ferroviario di Genova.

« Il conto finale di liquidazione dei lavori sarà dalla Società presentato al Consorzio, dopo che avrà riportato la vidimazione del Circolo ferroviario di Genova.

« La Società continuerà a corrispondere nella misura attuale il concorso nelle spese di illuminazione del porto ».

« Art. 134. — Per tutto quanto non è previsto nella legge 12 febbraio 1903 e nel presente regolamento circa la compilazione dei progetti e la esecuzione dei lavori e delle provviste, si osserveranno, in quanto sono applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. decreto 17 gennaio 1886, n. 3704, e le norme per l'applicazione del regolamento stesso, intendendosi deferite al Consorzio tutte le attribuzioni che dal detto regolamento sono assegnate all'Amministrazione centrale del R. Ispettorato generale delle strade ferrate ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro segretario di Stato per la marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio
NITTI.

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
TEDESCO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 527

Regio Decreto 15 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene data facoltà al comune di Monsummano di applicare nell'anno 1913 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500.

N. 528

Regio Decreto 22 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene data facoltà al comune di Iseo di applicare negli anni 1913-914 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 350.

N. 529

Regio Decreto 22 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene data facoltà al comune di San Marcello Pistoiese di applicare nell'anno 1912 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 400.

N. 540

Regio Decreto 11 maggio 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile di Murialdo e l'ospedale Giasino Vassallo dello stesso Comune sono eretti in enti morali.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 18 maggio 1913, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cascina (Pisa).*

SIRE!

Le competizioni dei partiti in seno al Consiglio comunale di Cascina, aggravate dalle difficoltà, nelle quali si dibatte la finanza, hanno impedito il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, determinando, nel gennaio scorso, una crisi che si è manifestata insanabile.

Il Consiglio comunale, chiamato a provvedere nell'adunanza del 23 gennaio sulle dimissioni degli amministratori rielesse i dimissionari, i quali però si manifestarono fermi nel rifiuto di riassumere l'ufficio.

Fu di nuovo invitato il Consiglio il 30 gennaio a procedere alle nuove nomine degli amministratori, in sostituzione dei dimissionari; ma infruttuosa riuscì la convocazione, essendo intervenuti soltanto nove consiglieri sui trenta assegnati.

Esito del pari infruttuoso ha avuto l'opera di persuasione tentata dal commissario, inviato dal prefetto sul luogo; giacchè, essendo stato convocato il Consiglio per il 22 marzo, nessun consigliere rispose all'invito.

In tale stato di cose, unico rimedio per risolvere la crisi è l'intervento di una persona estranea, la quale, nel provvedere alla sistemazione degli uffici e dei servizi, stabilisca le condizioni per l'assetto della finanza e per un migliore indirizzo della pubblica beneficenza.

Mi onoro per tali motivi di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 16 maggio corrente, scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cascina, in provincia di Pisa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Eolo Rebua è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Vista la tabella della popolazione legale del Regno, approvata con R. decreto 5 dicembre 1912, dalla quale risulta che la provincia di Catanzaro ha raggiunto una popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I sigg. avv. Giuseppe Tomaino e Francesco Giuliano, operaio, sono nominati membri della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Catanzaro, per il quadriennio 1913-916.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390 sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Vista la nota 8 aprile 1913 colla quale il prefetto di Padova rettifica la sua precedente proposta circa il nome del prof. Gnesotto nominato membro di quella Commissione provinciale di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A rettifica del Nostro decreto 27 marzo 1913, il professore signor Tullio Gnesotto è nominato membro della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Padova per il quadriennio 1913-1916.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Lussana cav. prof. Felice, Giusti Co cav. ing. dott. Francesco e Agostini Giordano, operaio, sono nominati membri della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Padova per il quadriennio 1913-916.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390, sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Vista la tabella della popolazione legale del Regno, approvata con R. decreto 5 dicembre 1912, dalla quale risulta che la provincia di Padova ha raggiunto una popolazione superiore ai 500 mila abitanti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori professore Attilio Gnesotto e Antonio Dal Gallo, operaio, sono nominati membri della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Padova, per il quadriennio 1913-1916.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1904 n. 390 sulla istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione della pubblica assistenza e beneficenza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° gennaio 1905 n. 12;

Vista la tabella della popolazione legale del Regno, approvata con R. decreto 5 dicembre 1912, dalla quale risulta che la provincia di Treviso ha raggiunto una popolazione superiore ai 500 mila abitanti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I signori Piazza dott. Camillo e Ronfini Giorgio fu Barnaba, operaio, sono nominati membri della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Treviso per il quadriennio 1913-1916.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 28 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Determina:

A partire dal 9 giugno corrente, la ragione normale dello sconto presso gli Istituti di emissione è ridotta dal 6 al 5 e mezzo per cento

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 6 giugno 1913.

Il ministro
TEDESCO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto dell'8 maggio 1913:

Perini Costantino, agente di 1ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 1° maggio stesso e per la durata di due mesi.

Ragonese Liborio, agente di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 16 aprile u. s. e per la durata di sei mesi.

MINISTERO DELLA GUERRA

PREAVVISO per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1913.

Si rende noto, per norma di chi può averne interesse, che in conformità del R. decreto 25 maggio corrente, n. 483, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione, per la durata di 30 giorni, dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti alle classi appresso nominate, avvertendo che i militari, i quali si trovino in un comune diverso dal proprio, dovranno rispondere alla chiamata alle armi nello stesso giorno stabilito per la presentazione dei militari della loro arma e specialità appartenenti al Comune in cui si trovano:

Per il giorno 10 luglio:

1. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Avellino (quelli dei mandamenti di Accadia, Andretta, Aquilonia, Ariano di Puglia, Atripalda, Avellino, Baiano, Castelbaronia, Cervinara, Chiusano San Domenico, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Lauro, Macedonia, Mercogliano, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Orsara di Puglia, Paternopoli, Sant'Angelo dei Lombardi e Volturara Irpina), Bergamo (quelli dei mandamenti di Almenno San Salvatore, Alzano Maggiore, Bergamo, Clusone, Gandino, Lovere, Piazza Brembana, Sarnico, Trescore Balneario, Vilminore e Zogno), Bologna (quelli dei mandamenti di Bagni della Porretta, Bazzano, Bologna, Castelfranco dell'Emilia, Castelmaggiore, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Loiano, San Giovanni in Persiceto e Vergato), Brescia (quelli dei mandamenti di Adro, Bagnolo Mella, Bagolino, Bovegno, Breno, Brescia, Chiari, Edolo, Gardone Valle Trompia, Gargnano, Iseo, Lonato, Ospitaletto, Pisogne, Preseglie, Rezzato, Rovato, Salò e Vestone), Caltanissetta, Catania, Cefalù, Genova (quelli dei mandamenti di Borzonasca, Campoligure, Cicagna, Chiavari, Genova, Lavagna, Nervi, Pontedecimo, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sampierdarena, Savignone, Sestri Levante, Sestri Ponente, Staglieno, Varese Ligure e Voltri), Girgenti, Ivrea (quelli dei mandamenti di Agliè, Borgomasino, Caluso, Castellamonte, Cuorgnè, Locana, Pont Canavese e San Giorgio Canavese), Lodi (quelli dei mandamenti di Borghetto Lodigiano, Crema, Lodi, Pandino, Paullo, Sant'Angelo Lodigiano e Soncino), Mantova (quelli dei mandamenti di Mantova, Ostiglia, Revere e Sermide), Messina, Milano (quelli dei mandamenti di Abbiategrasso, Binasco, Locate Triulzi, Martinengo, Melegnano, Romano di Lombardia, Treviglio e Verdello), Modena, Napoli (quelli dei mandamenti di Barra, Casoria, Forio d'Ischia, Ischia, Marano, Mercato, Pendino, Pomigliano d'Arco, Portici, Pozzuoli, Procida, Sant'Anastasia, San Carlo all'Arena, Somma Vesuviana, Stella, Torre del Greco, Ventotene e Vicaria), Nola, Novara (quelli dei mandamenti di Cannobio, Intra, Lesa e Pallanza), Palermo, Pavia (quelli dei mandamenti di Bereguardo, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Pavia e Vigevano), Pinerolo, Sacile, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Varese (quelli dei mandamenti di Angera, Arcisate, Cuvio, Gavirate, Luino, Maccagno Superiore, Tradate e Varese), Venezia, Vercelli (quelli dei mandamenti di Cigliano, Crescentino, Livorno Piemonte e Trino), Verona e Vicenza.

2. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Bari, Barletta, Bologna (quelli dei mandamenti di Budrio, Minerbio e San Giorgio di Piano), Ferrara, Forlì (quelli dei mandamenti di Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Rimini, Rocca San Casciano, Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano di Romagna e Sogliano al Rubicone), Lecce, Macerata, Potenza, Ravenna, Rovigo (quelli dei mandamenti di Occhiobello e Polesella) e Taranto.

3. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

4. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Ivrea, Lecco, Lucca, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, e Vicenza.

5. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Reggio Calabria e Taranto.

6. I militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti alla cavalleria (lancieri e cavalleggeri), dei distretti di Caltanissetta, Catania, Cefalù, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

7. I militari di 1ª categoria della classe 1888) esercito permanente), ascritti ai lancieri, dei distretti di Aquila, Avellino, Campobasso, Caserta, Frosinone, Gaeta, Lecce, Orvieto, Roma, Spoleto e Sulmona.

8. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente) ascritti all'artiglieria da campagna (eccettuato il treno) ed all'artiglieria pesante campale, di tutti i distretti del Regno.

9. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente) ascritti all'artiglieria da montagna (eccettuati i provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno.

10. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da fortezza e da costa (compresi i provenienti dalle compagnie operai di artiglieria) di tutti i distretti del Regno.

11. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alle specialità del genio zappatori (eccettuato il treno) e pontieri (eccettuati i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno.

12. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli specialisti (eccettuato il treno), ai ferrovieri ed agli automobilisti del genio, di tutti i distretti del Regno.

13. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sanità, dei distretti di Belluno, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Genova, Girgenti, Ivrea, Mantova, Massa, Messina, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Verona, e Vicenza.

14. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito perma-

nento), ascritti alla sanità dei distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria e Taranto.

15. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente) ascritti alla sussistenza, dei distretti di Belluno, Bologna, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Ivrea, Mantova, Massa, Messina, Novara, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza.

Per il giorno 31 luglio:

16. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno.

17. I militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Bergamo, Brescia, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Susa del 3° ed Edolo del 5° reggimento alpini.

18. I militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882, (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° e Intra del 4° reggimento alpini.

19. I militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Massa e Parma.

20. I sottufficiali di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, di tutti i distretti del regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1°, 2° e 4° reggimento alpini.

Per il giorno 1° agosto:

21. I militari di 1ª categoria delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), agli ascritti alpini, di tutti i distretti del regno, effettivi al 5° reggimento alpini.

Per il giorno 5 agosto:

22. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, di tutti i distretti del regno.

23. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino (quelli dei mandamenti di Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Montecalvo Irpino, Montella, Montoro Superiore, Serino, Solofra e Teora), Belluno, Benevento, Bergamo (quelli dei mandamenti di Caprino Bergamasco e Ponte San Pietro), Brescia (quelli dei mandamenti di Montichiari ed Orzinuovi), Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì (quelli dei mandamenti di Coriano e Saludecio), Frosinone, Gaeta, Genova (quelli dei mandamenti di San Stefano d'Aveto e Torriglia), Ivrea (quelli dei mandamenti di Aosta, Azeglio, Châtillon, Donnaz, Gignod, Ivrea, Lessolo, Morgex, Pavone Canavese, Quart, Settimo Vittone, Strambino, Verrès, Vico Canavese e Vistrorio), Lecco, Livorno, Lodi (quelli dei mandamenti di Casalpusterlengo, Codogno e Maleo), Lucca, Mantova (quelli dei mandamenti di Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Castiglione delle Stiviere, Gonzaga, Viadana e Volta Mantovana), Massa, Milano (quelli dei mandamenti di Affori, Bollate, Cassano d'Adda, Corsico, Cuggiono, Gorgonzola, Magenta, Melzo e Milano), Mondovì, Monza, Napoli (quelli dei mandamenti di Afragola, Avvocata, Caivano, Chiaia, Frattamaggiore, Giuliano di Campania, Montecalvario, Mugnano di Napoli, Porto, Santo Antimo, San Ferdinando, San Giuseppe e San Lorenzo), Novara (quelli dei mandamenti di Arona, Bannio, Biandrate, Borgomanero, Borgosesia, Borgoticino, Borgovercelli, Carpignano Sesia, Crodo, Domodossola, Galliate, Gozzano, Momo, Novara, Oleggio, Omegna, Ornavasso, Orta Novarese, Romagnano Sesia, Santa Maria Maggiore e Crana, Scopa, Trecate, Varallo Sesia e Vespolate), Orvieto, Padova, Parma, Pavia (quelli dei mandamenti di Belgioioso, Candia Lomellina, Cavamanara, Corteolona, Mede, Mortara, Pieve del Cairo, Robbio, San Giorgio di Lomellina, San Nazzaro de' Burgondi e Sartirana), Perugia, Pesaro, Piacenza, Pistoia, Reggio Emilia, Roma, Rovigo (quelli dei mandamenti di Adria, Ariano Polesine, Badia Polesine, Lendinara, Massa Superiore e Rovigo), Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Teramo, Treviso, Varese (quelli dei mandamenti di Busto Arsizio, Gallarate, Rho, Saronno e Somma Lombarda), Vercelli (quelli dei mandamenti di Andorno Cacciorno, Arboro, Biella, Bioglio, Candelo, Cavaglià, Cossato, Crevacuore, Desana, Gattinara, Graglia, Masserano, Mongrando, Mosso Santa Maria, Salussola, San Germano, Santhià, Stroppiana e Vercelli) e Voghera.

24. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

25. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea, dei distretti di Bari, Barletta, Bologna (quelli dei mandamenti di Budrio, Minerbio e San Giorgio di Piano), Ferrara, Forlì (quelli dei mandamenti di Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Rimini, Rocca San Casciano, Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano di Romagna e Sogliano al Rubicone), Lecce, Macerata, Potenza, Ravenna, Rovigo (quelli dei mandamenti di Occhiobello e Polesella) e Taranto.

26. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Bologna, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Chieti, Como, Cuneo, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Livorno, Lodi, Macerata, Mondovì, Napoli, Nola, Orvieto, Pavia, Perugia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ravenna, Roma, Sacile, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Teramo e Voghera.

27. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti ai bersaglieri, dei distretti di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Reggio Calabria e Taranto.

28. I militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti ai lancieri, dei distretti di Belluno, Brescia, Massa, Pavia, Pesaro, Rovigo, Teramo, Treviso, Sacile e Venezia.

29. I militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti ai cavalleggeri, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Chieti, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mondovì, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Perugia, Pesaro, Potenza, Ravenna, Roma, Rovigo, Sacile, Salerno, Savona, Siena, Sulmona, Taranto, Treviso, Venezia e Vicenza.

30. I militari di 1ª categoria della classe 1883 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da campagna (eccettuato il treno) ed all'artiglieria pesante campale, di tutti i distretti del Regno.

31. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità del genio minatori (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta in Sardegna il 15 maggio p. p.

32. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità del genio lagunari, di tutti i distretti del Regno.

33. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sanità, dei distretti di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Caserta, Chieti, Como, Firenze, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Milano, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Perugia, Pistoia, Roma, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Teramo e Treviso.

34. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla sanità, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì, Pavia e Voghera.

35. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla sanità, dei distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria e Taranto.

36. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Treviso e Voghera.

Per il giorno 21 agosto:

37. I militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai lancieri, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona, Siena, Torino, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera.

38. I militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai cavalleggeri, dei distretti di Aquila, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Modena, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Reggio Emilia, Spoleto, Teramo, Torino, Varese, Vercelli, Verona e Voghera.

39. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria a cavallo (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno.

Per il giorno 1° ottobre:

40. I militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da campagna (eccettuato il treno) ed all'artiglieria pesante campale, di tutti i distretti del Regno.

41. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria a cavallo (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno.

42. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da montagna, provenienti dalla cavalleria, dei distretti di Casale, Ivrea, Rovigo, Treviso, Vercelli e Vicenza.

43. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità del genio telegrafisti (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno.

44. I militari di 1ª categoria della classe 1883 (milizia mobile), ascritti alla specialità del genio lagunari, di tutti i distretti del Regno.

45. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sanità, dei distretti di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Novara, Pesaro, Ravenna, Rovigo, Sacile, Varese, Vercelli e Venezia.

46. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla sanità, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì, Pavia e Voghera.

47. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, dei distretti di Modena e Rovigo.

Per il giorno 1° novembre:

48. I militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti alla specialità del genio lagunari, di tutti i distretti del Regno.

49. I militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, dei distretti di Sacile e Venezia.

50. Si rende altresì noto che coi militari sopraccennati sono richiamati quelli di 1ª categoria della classe 1890 delle armi e specialità predette, appartenenti a tutti i distretti del Regno, che, lasciati in licenza straordinaria a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 352 (riprodotto dall'art. 119 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito), furono poi istruiti coi militari di 2ª categoria e che ancora non hanno soddisfatto all'obbligo di prender parte ad un richiamo alle armi per istruzione stabilito dall'ultima parte dell'articolo anzidetto.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in Comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del Comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del Comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 20 dicembre 1913 non sarà più pagato.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e di 2ª categoria.

Con R. decreto 24 ottobre 1912:

De Gaetano Gaetano, ufficiale d'ordine a L. 1500, collocato in aspettativa dal 16 ottobre 1912.

Con R. decreto del 7 settembre 1912:

Abramo Luigia, ex ausiliaria a L. 1500, già cancellata dai ruoli di questo personale, dal 1° dicembre 1911, per non avere ripreso servizio allo scadere dell'aspettativa accordatale per motivi di malattia, collocata a riposo dal 1° dicembre 1911.

Con R. decreto del 17 settembre 1912:

Silva Enrico, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3000, in aspettativa, collocato a riposo, per comprovati motivi di malattia, dal 16 ottobre 1912.

Con R. decreto del 1° dicembre 1912:

Cavallo Cesare, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3000, in aspettativa, collocato a riposo, per comprovati motivi di malattia, dal 1° gennaio 1914.

Con R. decreto del 5 dicembre 1912:

Cortese Nicola, ufficiale telegrafico a L. 2700, in aspettativa, collocato a riposo, per comprovati motivi di malattia, dal 1° settembre 1912.

Con R. decreto del 15 dicembre 1912:

Uberti Alessandro, meccanico a L. 3200, collocato a riposo per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° gennaio 1913.

Con decreto Ministeriale dell'11 gennaio 1913:

Rivosecchi Giovanni, alunno, collocato in aspettativa, per servizio militare, dal 5 dicembre 1912.

(Continua).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	571385	Cotta Anita di Giov. Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Pontedassio (Porto Maurizio) . . . L.	21 —
»	571386	Cotta Gemma di Giov. Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Pontedassio (Porto Maurizio) . . . »	21 —
Consolidato 5 0[0	17809 Assegno provv.	Cappellania De Yorch alla Molara di Frascati (Roma). Vincolata . . . . »	4 62
Consolidato 3.50 %	30812	Opera pia del SS. Sacramento in Pescorocchiano (Aquila) . . . »	63 —
»	249230	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	142316	Cappella del SS. Sacramento in Castelluccio di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	38 50
»	268723	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	145442	Cappella del SS. Sacramento in Roccaberardi di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	35 —
»	268724	Cappella del Sacramento in Girgenti di Pescorocchiano (Aquila) »	3 50
»	145443	Luogo pio del SS. Sacramento in Leofreni di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	31 50
»	145141	Cappella del SS. Sacramento in Poggio San Giovanni di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	31 50
»	332011	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	142617	Cappella del SS. Sacramento in Civitella di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	14 —
»	268725	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	391783	Cappella del SS. Sacramento e del SS. Rosario in Santa Lucia di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	175 —
Consolidato 5 % Deb. Comuni di Sicilia	6[illegible]65	Palermo Gaetano fu Giovanni dom. in Messina . . . . »	15 66
Consolidato 3.50 %	10552	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Scartabò in Varese Ligure (Genova) . . . . »	73 50
»	117509	Intestata come la precedente . . . . »	3 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	595057 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Valentini Cristiani Aroldo, Bice, Bianca e Fede fu Giovanni, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Angela Carmela Croce dom. a Milano . . . . L. Per l'usufrutto a: Croce Angela Carmela ved. di Valentini Cristiani Giovanni ed ora moglie di Cerbara Salvatore dom. in Milano.	390 —
»	9397 Assegno provv.	Conservatorio delle Maestre pie in Rocca Priora. Vincolata . . »	4 10
»	9398 Assegno provv.	Maestre pie in Rocca Priora. Vincolata . . . . »	1 87
»	9399 Assegno provv.	Maestre pie in Rocca Priora. . . . . »	1 87
Consolidato 3.50 0[0	447261	Scardino Angela di Carmelo, nubile, domiciliata in Messina. Vincolata . . . . »	210 —
Consolidato 5 %	1354493 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Marchetti Giuseppe fu Angelo, domiciliato a Torino. Vincolata . . . . » Per l'usufrutto a: Stefano Conti di Giovanni, domiciliato a Torino.	1810 —
Consolidato 3.50 %	308963 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Scrivano Mario fu Giacinto, domiciliato in Torino . . . . » Per l'usufrutto a: Vicino Pallavicino Virginia fu Angelo, vedova di Scrivano Giacinto.	70 —
»	327667 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Intestata come la precedente . . . . » Per l'usufrutto a: Intestata come la precedente.	17 50
»	329365 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Intestata come la precedente . . . . » Per l'usufrutto a: Intestata come la precedente.	1260 —
Consolidato 5 %	1275723 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Lavatelli Antonietta, Bice, Olimpia, Giovanni Battista e Ludovico fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Raineri Felicina di Angelo, domiciliati in Genova . . . . » Per l'usufrutto a: Raineri Felicina di Angelo, vedova di Lavatelli Carlo.	25 —
Consolidato 3.50 %	192289	Barozzi Adele fu Paolo, dom. in Novara. Vincolata . . . . . . »	140 —
»	476189	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	234 50
Consolidato 5 %	101730 Assegno provv.	Beneficio eretto nella chiesa parrocchiale in Montelibretti (Roma). Vincolata . . . . »	0 83
»	103783 Assegno provv.	Cappella di Sant'Antonio di Padova in Stimigliano in Sabina Roma. Vincolata . . . . »	0 44

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	98204 Assegno provv.	Cappellania Rosati in Santa Rosa di Monte Flavio in Sabina (Roma). Vincolata . . . . L.	0 87
»	98205 Assegno provv.	Eredità Petricca. Vincolata . . . . »	1 36
»	98206 Assegno provv.	Rosati Salvatore. Vincolata . . . . »	2 57
Consolidato 3 %	26199	Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Colomba nel comune di San Martino Calabria ultra 1ª rappresentata dal parroco *pro-tempore* . . . . »	423 —
Consolidato 3.50 % Cat. *A*	21524	Parrocchia di Santa Maria della Colomba in San Martino, frazione di Jatrinoli (Reggio Calabria) . . . . »	—
Consolidato 3 50 %	468731	Parrocchia di Santa Maria Assunta in Roccavivi di San Vincenzo Valleroveto (Aquila) . . . . »	10 50
Consolidato 5 %	7566 Assegno provv.	Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia. Vincolata . . . . »	4 77
»	7567 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	4 77
Consolidato 3.50 %	675837	Minelli Filomena fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Brunetti Caterina fu Francesco, ved. Minelli e moglie in seconde nozze di Carparelli Stefano, dom. a Fasano (Bari). »	42 —
»	261203	Guadagni Domenico di Luigi, dom. a Vieste (Foggia). Vincolata. »	7 —
»	282372	Guadagni Domenico di Luigi, dom. a Mola di Bari. (Vincolata) . »	10 50
»	283347	Intestata e vincolata come la precedente . . . . »	7 —
»	[illegible]99503	Guidi Nazzareno di Giuseppe, dom. a Viterbo (Roma). Vincolata. »	7 —
»	220[illegible]60	Tamboso Luigi di Antonio, dom. in Fonzaso (Belluno). Vincolata. »	17 50
»	653284	Comune di Calcinato (Brescia). . . . . »	10 50
»	653[illegible]56	Fabbriceria parrocchiale di Livemmo (Brescia) . . . . »	52 50
»	653505	Congregazione di carità di Cellatica (Brescia) . . . . »	49 —
»	653506	Fabbriceria parrocchiale di San Giovanni Battista in Lonato (Brescia) . . . . »	17 50
»	653515	Fabbriceria parrocchiale di Fienno (Brescia) . . . . »	21 —
»	653516	Fabbriceria parrocchiale di Rudiano (Brescia) . . . . »	150 50
»	653541	Fabbriceria parrocchiale di Camignone (Brescia). . . . . »	84 —
»	653542	Fabbriceria dei Ss. Nazzaro e Celso in Collio (Brescia) . . . . . »	7 —

Categoria del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 50 %	653539	Congregazione di carità di Manerba (Brescia) . . . . L.	21 —
»	653540	Fabbriceria parrocchiale di Calino (Brescia) . . . . »	10 50
Consolidato 5 %	1269796	D'Amore Emma fu Anna minore sotto la tutela di Francesco D'Amore fu Carlo, dom. a Napoli. (Vincolata) . . . . . . »	25 —
Consolidato 3.50 %	205617	Sberna Spalletta Giuseppina di Giuseppe moglie di Luigi Gambino, dom. a Barrafranca (Caltanissetta). Vincolata . . . . »	1750 —
»	194676 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Bartoli Cesare fu Francesco, dom. in Firenze . . . . » Per l'usufrutto a: Poggi Marianna fu Giuseppe.	395 50
»	196252 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Intestata come la precedente . . . . » Per l'usufrutto a: Intestata come la precedente.	87 50
»	197484 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Intestata come la precedente . . . . » Per l'usufrutto a: Intestata come la precedente.	10 50
»	50865	Pesce Francesco Vito e Giovanni fu Domenico, minori sotto l'amministrazione della signora Petruzzi Angela madre tutrice, dom. in Putignano. Vincolata . . . . »	21 —
»	408572	Berlingieri Maria-Emma-Filippa di Enrico, moglie di Signorile Edoardo, dom. in Genova. Vincolata . . . . »	70 —
»	292653	Beneficio di Santa Maria Assunta di Agliano, frazione del comune di Minucciano (Massa) . . . . »	7 —
Consolidato 5 %	67401 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Phelps Adele del fu Roberto, moglie di Trebbi Augusto, dom. a Roma. (Vincolata) . . . . » Per l'usufrutto a: Trebbi Augusto, marito della titolare, vita durante.	1115 —
»	110022 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Intestata come la precedente . . . . » Per l'usufrutto a: Intestata come la precedente.	5 —
Consolidato 3 50 %	68072	Chiesa parrocchiale dei Ss. Cosmo e Damiano martiri, in Brugnello, frazione di Corte Brugnatella (provincia di Bobbio). »	38 50
»	204999	Parrocchia di Brugnello in comune di Corte Brugnatella (Pavia), rappresentata dal suo Parroco *pro-tempore* . . . . . »	10 50

Roma, 1° aprile 1913.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 50 %	361000	Omedè Carlo fu Vincenzo, domiciliato in Torino . . . . L.	350 —
Consolidato 5 %	1051206	Chiesa Filiale dei SS. Giovanni ed Andrea in Valle del Roiale di Reana del Roiale (Udine) . . . . »	15 —
»	9868 Assegno provv.	Causa del venerabile Giovanni di San Guglielmo . . . . »	3 81
Consolidato 3 50 %	341605	Ronga Monica fu Maurizio moglie di Gianotti Angelo fu Giovanni, domiciliata in Alessandria - Vincolata . . . . »	10 50
»	338259	Intestata e vincolata come la precedente . . . . »	35 —
»	373357	Intestata e vincolata come la precedente . . . . »	157 50
»	528448	Parrocchia di San Giovanni Battista di Stigliano in San Severino Marche (Macerata) . . . . »	3 50
Consolidato 5 %	12517 Assegno provv.	Prebenda canonicale di Santa Maria di Uliano nel capitolo di Magliano (Perugia) . . . . »	1 72
Consolidato 3 50 %	451511 Solo certificato di proprietà	Per la priorità a: Viallet Beatrice Massima fu Giuseppe, moglie di Virano Pietro, domiciliata a Milano . . . . » Per l'usufrutto a: Bonesio Maddalena Margherita fu Giorgio, vedova di Giuseppe Viallet	780 50
Consolidato 5 %	95121 Assegno provv.	Mensa di Sabina - Vincolata . . . . »	— 54
»	97307 Assegno provv.	Mensa di Sabina - Vincolata . . . . »	1 21
Consolidato 3 50 %	594341	Giampietro Maria Lucrezia fu Alessandro moglie di Fiore Ponzio, domiciliata a Napoli . . . . »	87 50
»	514629	Denina Filippo fu Domenico, domiciliato a Torino . . . . »	140 —
»	153705	Ellena Matilde fu Matteo, moglie di Selicorni avv. Luigi, domiciliata a Roma - Vincolata . . . . »	350 —
»	607536	Reclusorio di Brunaccini in Palermo, rappresentato dagli amministratori *pro-tempore* . . . . »	70 —

Roma, 1° febbraio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 giugno 1913, in L. 102,47.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

6 giugno 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	99 61 42	97 86 42	98 09 60
3.50 % *netto* (1902)	99 21 25	97 46 25	97 69 43
3 % *lordo*	65.66 67	64 46 67	65 22 72

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 384;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvato coi RR. decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Visto il regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della marina, approvato col R. decreto n. 941 del 2 agosto 1912;

Decreta:

È indetto un concorso per quattro posti di archivista di 2ª classe nel personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della marina al quale potranno prender parte i primi sessanta applicati di 1ª classe del personale stesso oggi inscritti nel ruolo di anzianità, esclusi cioè i soprannumeri.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate entro 15 giorni da quello in cui il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Con susseguente avviso sarà indicato il giorno in cui avranno inizio gli esami scritti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 24 maggio 1913.

Il ministro
LEONARDI-CATTOLICA.

R. conservatorio di musica in Parma

Esami di licenza e di magistero

Nella 2ª quindicina di giugno si apre la sessione ordinaria degli esami pel conseguimento del diploma di licenza, che è titolo di magistero, nei corsi principali di questo conservatorio. Agli esami sono ammessi anche candidati estranei al conservatorio stesso (articolo 52 dello statuto approvato con R. decreto 2 maggio 1901). Le norme da seguirsi sono stabilite dagli articoli sottoindicati del regolamento speciale per gli esami, approvato con decreto ministeriale 21 luglio 1895 (art. 53 dello statuto, c. s.).

Art. 22. – Il diploma di licenza viene rilasciato soltanto al candidato il quale abbia:

a) superato ciascuna delle prove stabilite per l'esame di licenza nel corso principale;

b) ottenuta la licenza nelle materie complementari, tecniche e letterarie obbligatorie pel corso superiore almeno nella sessione straordinaria (1) dell'anno in cui ha avuto luogo il suo esame di licenza del corso principale.

Art. 23. — I candidati estranei hanno l'obbligo, oltrechè di sostenere le prove stabilite per l'esame del corso principale, di ottenere mediante esame o presentazione di titoli equipollenti (salvo il disposto dell'art. 8) (2) le licenze nelle materie complementari, tecniche e letterarie obbligatorie, tanto pel grado normale, quanto pel grado superiore del corso stesso.

Art. 24. — Non possono qualificarsi come estranei coloro i quali siano già stati allievi del conservatorio. È fatta eccezione per quelli che fossero stati costretti ad interrompere i corsi da forza maggiore.

Art. 25. — Gli esami di riparazione non sono accordati che per quelle prove delle materie complementari tecniche e letterarie, nelle quali il candidato sia caduto nella sessione ordinaria.

Art. 29. — Salvo il caso di forza maggiore, i candidati sono tenuti a presentarsi agli esami nella sessione per la quale sono iscritti.

Quelli che non si presentano, siano alunni, siano estranei, decadono da qualunque diritto verso il conservatorio.

Art. 55. — I programmi d'esame sono stabiliti dal R. decreto n. 108 con data 2 marzo 1899 (3).

Per essere ammessi agli esami di licenza nel corso principale, i candidati, siano alunni, siano estranei, devono presentare al direttore (non più tardi del 15 giugno) una domanda in carta da bollo da cent. 50, accompagnata da una marca da bollo da lire una e dalla somma di lire ottanta per la licenza in composizione - canto - organo - pianoforte - arpa - violino - viola - violoncello. Lire quarantacinque per la licenza in istrumenti a fiato ed in contrabasso.

I candidati estranei debbono aggiungere i seguenti documenti legalizzati:

a) atto di nascita;

b) attestato recente di buona condotta.

(1) La sessione straordinaria si tiene durante l'ottobre.

(2) L'art. 8 citato, suona così: « Le Commissioni esaminatrici hanno facoltà di tenere validi o no, i titoli equipollenti e quindi pretendere, secondo il caso, la prova su tutte o su parte delle materie d'esame ».

(3) I programmi vengono spediti a chi ne faccia richiesta alla Direzione del conservatorio.

Parma, 4 maggio 1913.

Il direttore
GUGLIELMO ZUELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 6 giugno 1913

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

BORGATTA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunica che la famiglia De Siervo ringrazia il Senato per le condoglianze inviatele.

Presentazione di relazioni.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziaro 1912-13 (N. 795);

Approvazione di eccedenza d'impegni, per la somma di lire 3,721.57 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustiza e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente la spesa facoltativa (Numero 1052);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-12 (Numero (1043);

Maggiore assegnazione sul capitolo n. 62: « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1045);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1046);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanzirrio 1912-13 in conseguenza delle spese per i servizii del contigente militare marittimo e delle R. Navi, distaccate in Estremo Oriente (numero 1049):

FRACASSI. Presenta la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912 n. 282, che ha recato modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (N. 977);

Per l'anniversario della morte di Camillo di Cavour.

CADOLINI. Ricorda che oggi ricorre il giorno anniversario della morte del conte Camillo di Cavour, che vinse le sue battaglie dal suo Gabinetto.

Nella convenzione per la guerra di Crimea preparò l'unione italiana, e dopo il Congresso di Parigi, la sua azione si svolse a preparare tra il sud e il nord quella unanimità di sentimenti che condusse al trionfo finale.

Conchiude che vogliano gli Italiani ricordare sempre con gratitudine immensa i meriti dell'uomo immortale. (Applausi prolungati).

PRESIDENTE. Ripeterà, che la memoria dei sommi attori del nostro risorgimento ha culto perenne nel cuore di tutti gli Italiani.

Pochi giorni fa rivolgemmo il pensiero a Caprera; oggi lo portiamo a Santena. Non sono tombe; ma are consacrate all' adorazione nazionale. (Approvazioni generali). La storia ha eternato il nome del Conte di Cavour; il grande ministro del Padre della Patria, la cui politica ci diede tracce e guida al riscatto: rapitoci dalla morte prematuramente, ma augurante Roma capitale del regno d'Italia. (Benissimo), Ci assista il suo genio a conservare i grandi acquisti; e non solo anniversario, ma quotidiano sia il ricorso ai suoi insegnamenti. Il Senato renderà sempre onore e gloria a Camillo di Cavour. (Applausi prolungati).

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. A nome del Governo, si associa alle nobili parole pronunciate dal senatore Cadolini e dall' illustre Presidente.

Come ben disse il presidente, Camillo Cavour è stato veramente il genio della politica italiana, non paragonabile forse a niun altro nella storia anche degli altri Paesi.

Egli ha presentito, quando altri non vi pensava, i più grandi problemi sociali che si sarebbero presentati; egli ha preconizzato quale ne sarebbe stata la soluzione liberale.

A questo grande nome, a questa ara della patria, vada dunque perenne l'omaggio degli italiani. (Vivi applausi).

Votazione a scrutinio segreto.

BISCARETTI, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge; « Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata ».

Si lasciano le urne aperte.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Presenta alcuni disegni di legge per maggiori assegnazioni, diminuzioni di stanziamenti ed eccedenze d'impegni, relativi ai Ministeri delle poste e telegrafi, degli affari esteri, dell'interno e di grazia giustizia e dei culti.

A nome del ministro della guerra presenta il disegno di legge; « Modificazioni all'ordinamento del Regio esercito ».

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Presenta i seguenti disegni di legge:

Proroga del termine fissato dall'articolo 24 della legge del 1909 recante provvedimenti per l'istruzione superiore:

Assegnazione straodinario in aumento ai fondi stanziati per le spese degli Istituti scientifici della R. Università di Napoli.

FACTA, ministro delle finanze. Presenta i disegni di legge:

Trattamento doganale dei surrogati del fosforo destinati alla fabbricazione dei fiammiferi;

Convallidazione del R. decreto 15 dicembre 1910 che stabilisce le tare per gli olii minerali di resina e di catrame.

Discussione intorno all'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

DE CUPIS. Dice essere indotto a parlare sulla relazione della Commissione d'inchiesta per la spesa del Palazzo di Giustizia, da un sentimento di giustizia per gli uffici delle avvocature erariali, e per non aver colpa di viltà verso sè medesimo, essendo manifesta la relazione fra le conclusioni della Commissione, e la questione per la quale si determinò a lasciare la carica prima di essere raggiunto dai limiti d'età.

Rileva la sconvenienza delle propalazioni fatte dai giornali, prima che la relazione della Commissione fosse conosciuta.

Biasima la Commissione per avere rimesso una parte del suo compito al senatore Mortara, la cui relazione non può essere considerata come opera di perito, come quella che manifestamente sostituisce la Commissione nell'esame legale degli arbitri, e nei giudizi con cui si conclude.

Trattasi di una vera e propria delegazione di poteri, che è contraria a tutte le norme costituzionali.

Dell'opera del senatore Mortara dice che essa offende i massimi principii dei nostri ordinamenti; offende i pubblici poteri, facendo rimprovero al potere politico di avere turbato la condotta amministrativa della vertenza per essersi troppo preoccupato dell'agitazione operaia in momenti di gravi minaccie per l'ordine pubblico, e portando l'esame sul merito delle sentenze, con dire perfino che ciò che egli, portata la causa al giudizio della Corte suprema, avrebbe deciso, quasi che la decisione non opera della Corte dovesse essere, ma di lui solo relatore.

Dice infine ingiusto e sconveniente lo spregio con cui giudica uomini rivestiti di alte funzioni, consiglieri di Corte di Appello, consiglieri del Consiglio di Stato, funzionari del corpo del Genio Civile del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell'Amministrazione centrale, infine e più ancora dell'Avvocatura.

La sua relazione, dice l'oratore, non è opera di critica serena, è un libello diffamatorio che non difeso dal carattere ufficiale conferitogli dalla Commissione d'inchiesta sarebbe oggetto esso stesso d'incriminazione.

PRESIDENTE. Prega l'oratore di moderare i termini.

DE CUPIS. Dice che fa meraviglia che la Commissione abbia fatto propria questa relazione Mortara e quel che è peggio senza contestare le imputazioni.

Venendo a parlare particolarmente delle accuse che la relazione Mortara fa all'Avvocatura erariale, dice che non potrà seguirla passo passo perchè un'intiera seduta non basterebbe, e si limiterà quindi a qualche punto principale.

Fa però preliminarmente osservare che egli assunse la direzione degli uffici dell'Avvocatura generale erariale a metà dell'anno 1904 quando era già compiuto il terzo lodo e si erano già poste le basi della notissima transazione delle lire 900.000, quando cioè, a giudizio del senatore Mortara e della Commissione, il male maggiore era già fatto perchè i pretesi errori commessi dall'Avvocatura sin dallo inizio spiegarono la loro malefica influenza su tutti i lodi posteriori.

Quanto alla rimproverata mancanza di retto ed accorto indirizzo e di metodo di difesa, che forma oggetto di censura fin dal primo lodo, osserva innanzi tutto che parlare di metodo di difesa in queste cause le quali non ammettono una grandiosa costruzione giuridica, perchè di carattere quasi esclusivamente tecnico, è una esagerazione.

Avverte che il primo lodo si agitò nel 1901 quando la direzione degli uffici era tenuta dal compianto Costa e dal comm. Martinucci a cui lo stesso Mortara poche pagine innanzi fa lode di illuminata fermezza rispetto a certa pratica di componimento con la ditta Belluzi e Basevi.

Osserva poi che questa mancanza d'indirizzo e di metodo si farebbe consistere nell'avere opposto un'eccezione semplicemente dilatoria, quando potevasi apporre un'eccezione di carenza di azione.

La eccezione dilatoria, dice, era tale che fu sempre tenuta di grandissima importanza tanto da farne causa di incompetenza dell'autorità giudiziaria; e non sarebbesi ad essa potuto rinunciare senza infrangere molteplici disposizioni del regolamento e del capitolato generale sui lavori pubblici.

Quanto alla pretesa eccezione di carenza di azione osserva innanzi tutto che sbagliata è la nomenclatura giuridica perchè non si tratta di carenza d'azione, ma di un'eccezione essenzialmente di merito e rimettendosene l'esame ad altro luogo, osserva ancora che quel lodo essendo ad esso seguito un giudizio di nullità per il quale si venne ad una transazione, rimase senza alcun effetto.

Altra grave colpa d'indirizzo e di metodo, dice, è nella troppa fiducia posta dall'Avvocatura nei giudizi arbitrali.

E qui, rimettendo ad altro luogo il giudicare sulla bontà di questi giudizi, osserva che l'Avvocatura erariale nel disporre le sue difese non può non tener conto degli ordinamenti esistenti, fra i quali è appunto questo giudizio arbitrale che, come è imposto alla impresa, così è imposto alla difesa dell'Amministrazione: di tal che, in fondo si fa carico alla difesa erariale di essersi conformata ai vigenti ordinamenti.

Prende in esame il modo con cui della difesa erariale discorre il senatore Mortara, relativamente al terzo arbitrato e lo mette in contraddizione con sè stesso.

Viene indi a parlare della nota transazione delle 900.000 lire; giustifica l'opera dell'avvocatura, la quale non poteva non avere a cura che rimanesse ferma la sentenza della Corte d'appello in quanto rimetteva le parti ad altro giudizio arbitrale; e, quanto alle altre questioni che furono prese ad esame nella nota, con la quale fu consigliata la transazione, dice essere dovere di un' onesta consulenza quando trattisi di giudicare della convenienza di una transazione di rappresentare tutta intera l'alea di una questione.

Passa quindi al quarto arbitrato nel quale si presentò come proprio tema di contesa la già accennata pretesa eccezione di carenza di azione, facendo avvertire che seguita per brevità ad usare la nomenclatura giuridica adoperata dal senatore Mortara. Essa consisterebbe nella rinuncia che l'Impresa aveva fatto ai danni causati dalla necessità di eventuali proroghe nella convenzione 19 agosto 1899.

Mostra la equivocità di tale rinuncia e la necessità per la difesa erariale di rivolgersi ad altro concetto di difesa, al concetto della « vis maior », risultante dalle difficoltà non prevedibili nell' esecuzione di un'opera così grandiosa e complessa. E fa notare come alla fine lo stesso senatore Mortara è obbligato a scendere a questo concetto della forza maggiore.

Fa infine osservare che alla interpolazione di quella rinuncia, e quindi all'efficacia della eccezione di carenza di azione, non poteva portare sussidio l'art. 31 del capitolato generale, che si riferisce alla inadempienza del contratto per parte dell'impresa.

Passando all'esame del quinto arbitrato, il quale fu intieramente favorevole all'Amministrazione, mostra l'ingiusto giudizio del senatore Mortara nell'attribuire il merito della vittoria unicamente alla sapienza degli arbitri, togliendo invece ogni pregio alla difesa erariale il cui concetto fondamentale invece si trova accolto nel lodo. La censura si mostra in questo punto, più che sopra ogni altro, manifestamente inattendibile.

Respinge poi la censura di non usata diligenza nel portare a definizione i due giudizi di nullità e di revocazione, che l' impresa aveva promosso contro quel quinto lodo, dacchè quei due giudizi passivi per l'Amministrazione, avrebbero potuto mettere in pericolo la vittoria ottenuta.

E dopo ciò, egli dice: « sono stanco dell'ingrato cammino, e termino la confutazione della relazione del senatore Mortara con una considerazione generale. L' ammontare complessivo delle domande dell' impresa fu di lire 15,500,000 in cifra tonda, i compensi dati dagli arbitri furono di lire 5,700,000 in cifra tonda; e vi è dunque una differenza poco minore di 10,000,000. È giusto porre a carico della difesa erariale tutta intiera la soccombenza, e non darle nessuna parte sul merito della vittoria? » (Commenti, mormorii).

E, a complemento, dà notizia di una causa fatta ad iniziativa dell'Avvocatura, contro il parere dell'Amministrazione, con la quale per tassa di registro furono fatte pagare all' impresa ben 80,000 lire sul compenso dei 3 milioni e mezzo concessile dal 4° lodo.

Passa indi alle conclusioni della Commissione: e, quanto alle riforme da introdursi nella R. Avvocatura, ne ricorda i meriti che non sono soltanto del tempo passato, ma anche del presente, affermando che il personale attuale non è punto inferiore per valore a quello dei tempi andati; e dolendosi dell'usanza dal Governo introdotta di nominare avvocati del libero Foro in aggregazione agli avvocati erariali nelle cause maggiori, dice che ad una possibile riforma si può e si dovrebbe anzi venire, ritornando all' antico, per quanto riguarda l'interno ordinamento, che fu profondamente turbato dall'organico attualmente in vigore.

E quanto al reclutamento dice esser cosa non pratica richiedere cinque anni di servizio per l'ammissione, e rivendica a sè la variazione del titolo di avvocati erariali in avvocati di Stato (Commenti) e di porre l'avvocatura erariale sotto la dipendenza della Presidenza del Consiglio piuttosto che del ministro del tesoro.

Giudica infine dannosissima la soppressione dei collegi arbitrali, e dimostra la insussistenza degli argomenti sui quali si fonda la proposta che ne ha fatto il senatore Mortara. (Bene; commenti).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

FACTA, ministro delle finanze. Presenta il disegno di legge:

Approvazione di un trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d' America.

LUCCHINI LUIGI. presenta la relazione al disegno di legge:

Requisizione dei quadrupedi e veicoli pel Regio esercito.

Ripresa della discussione.

FROLA (Vivissima attenzione). Pur ritenendo molto semplificata e chiarita la questione relativa al Palazzo di Giustizia, dopo l'ampia discussione seguita alla Camera dei deputati, e la conseguente votazione del 3 giugno, con le quali si dimostrò come l' opera della Commissione d'inchiesta sia stata altamente equanime ed inspirata al sincero amore di verità, e che essa ha adempiuto con diligenza, scrupolo e zelo al suo mandato, crede tuttavia doveroso di prendere la parola, in omaggio al Senato, da cui ebbe la sua nomina a membro della Commissione d' inchiesta, alla Commissione che lo volle suo presidente: servirà ciò ad un tempo per chiarire alcune circostanze e per rispondere ad alcuni appunti.

Ciò premesso, esamina anzi tutto lo scopo che ebbe la legge 4 aprile 1912, legge preceduta da lunga e matura preparazione, da molte interrogazioni ed interpellanze svoltesi nei due rami del Parlamento, dirette tutte a richiamare l'attenzione del Governo, della Camera dei deputati, del Senato sulla ingente spesa che derivava dalla costruzione del Palazzo di Giustizia; nè i richiami si rivolgevano solamente al modo di costruzione, ad obbietti astratti od impersonali, ma avevano per oggetto censure specifiche, responsabilità e responsabili.

L'attenzione si scosse in modo speciale con la condanna dello Stato alla somma di lire 3,588,759.13 in dipendenza del quarto lodo Borelli.

Accenna alla vivissima impressione prodotta da tale condanna, in rapporto alle causali che l'avevano motivata; le critiche allora mosse erano incisive nel senso di deplorare la sentenza arbitrale e di ricercare le responsabilità; conseguenza della discussione svoltasi nel Parlamento fu la nomina di una Commissione di inchiesta amministrativa.

L'oratore si sofferma sul mandato ricevuto da questa Commissione di accertare cioè la causa dei ritardi negli ordinativi e le responsabilità, i risultati della causa compromissoria e la convenienza di mantenere o di modificare il sistema vigente, ed avverte che col mandato e coi poteri limitati affidatile per quanto ben condotta ed eseguita non poteva soddisfare le giuste esigenze che si imponevano, quindi occorreva un atto più radicale più energico con indagini più ampie.

A ciò provvide il disegno di legge di iniziativa parlamentare dell'on. Amici Giovanni e di altri 30 deputati accolto unanimamente e tradotto nella legge 4 aprile 1912.

Esamina quindi il mandato preciso ed i poteri affidati alla Commissione mandato e poteri ampi che portarono all'esame di tutti i fatti che alla costruzione del Palazzo di Giustizia si riferiscono, delle leggi dei contratti dei provvedimenti adottati dal Governo dell'azione spiegata dall'impresa delle conseguenti responsabilità e dei rimedi per l'avvenire.

L'oratore dimostra che i poteri accordati alla Commissione si svolsero nel modo più regolare.

L'art. 3 della legge determina in modo esplicito i poteri accordati quelli del giudice inquirente, sentire i testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti, fare tutte quelle altre indagini che potessero condurre all'accertamento della verità; di questi poteri si valse sempre scrupolosamente, ma ad un tempo nel modo più preciso ed il più efficace nei limiti della legge senza preconcetto alcuno all'infuori della ricerca della verità.

Effettuate le prime perquisizioni, ordinati i primi sequestri, la Commissione per la gravità dei documenti rinvenuti, per quanto incompleti, per l'importanza dei fatti in essi accennati, si persuase della opportunità che i lodi ed i risultati contabili venissero fatti oggetto di speciali indagini; e così quanto ai primi, la Commissione unanime si rivolse al senatore Mortara, al quale rinnova per la sua opera solerte, pregevolissima e disinteressata vivi ringraziamenti; tale incarico entrava nei limiti delle attribuzioni amplissime della Commissione, anche per accertare le eventuali responsabilità ed i provvedimenti per l'avvenire; nè fece perciò alcuna delegazione di poteri, ma, avuto il parere giuridico, lo discusse, lo esaminò minutamente e ne approvò le conclusioni: non bisogna quindi confondere la funzione coi mezzi per meglio esercitare questa.

Quanto alla parte contabile venne questa affidata a distinto funzionario della Corte dei conti, che dall'esame di centinaia di fascicoli, mandati, ed altre carte sequestrate, potè rilevare fatti gravissimi, e cioè la mancanza dei libri specialmente dell'ultima impresa e delle contabilità posteriori al 1908, accertando la vera spesa sostenuta in rapporto alle importati esazioni dello Stato, spese rilevanti, non giustificate nè giustificabili, riferentesi a pseudonimi, ad iniziali non spiegate ed a causali non confessabili, come quelle accennate nei documenti sequestrati e riportati anche eliografati nella relazione.

Spiega quindi come dalle constatazioni fatte sorgesse la necessità di compiere altre indagini relative alla natura delle spese non specificate, ai soci dell'Impresa, ai partecipanti occulti ed alle vere persone che si nascondevano sotto i pseudonimi e sotto iniziali, dalle quali indagini scaturì la prova di un complesso di fatti a danno dello Stato, con interessenze, partecipazioni dirette, od occulte e spese non giustificabili.

Accertati questi fatti, quali dovevano essere le conclusioni della Commissione?

Le conclusioni erano evidenti di fronte alle risultanze raccolte; ad accertate le cause della differenza tra il preventivo e le spese, la Commissione potè determinare le varie responsabilità civili, penali, morali, politiche, secondo il preciso mandato della legge.

Dimostra come per le prime responsabilità la Commissione si trovò di fronte ad inosservanze evidenti, a violazioni di legge, a colpe, a responsabilità già dichiarate, ma non sanzionate, per le quali quindi occorrono le volute procedure; per le seconde mentre comprende il riserbo che deve imporsi trattandosi di atti deferiti per la loro natura all'autorità giudiziaria, solo nota come l'inchiesta abbia potuto accertare, prima ancora che volgessero al termine i poteri affidatile, l'esistenza di atti dolosi e di una Società a base di frode a danno dello Stato; per le morali dovette pure formulare speciali conclusioni relative a partecipazioni o ad atti meno corretti per parte di persone investite di mandato politico; infine dovette rilevare responsabilità di ordine politico, inerenti al trascurato od errato esercizio dei doveri e delle facoltà inerenti al potere politico, responsabilità, insomma, di Governo: per queste nessuna eccezione nè di tempo nè di persona era scritto nella legge, e la Commissione, considerando unicamente l'atto del Governo, dovette pure sulle medesime portare il suo giudizio.

Con quali metodi si giunse a tali risultati?

Risponde a tale domanda, dimostrando che si giunse ai risultati consegnati nella relazione con metodi corretti, conformi alle nostre leggi ed alla legge speciale sulla inchiesta. Esamina il concetto di una legge generale sulle inchieste e le teorie, tolte da insigni scrittori, tra i quali l'Arcoleo, ed osserva che quanto alla forma si è proceduto con quella serietà e regolarità che erano imposte dalla gravità dell'argomento, riconosciute con somma sua soddisfazione dalla Camera elettiva, dopo la visione di tutti i documenti posti a disposizione; quanto alla sostanza, solo si giunse ai noti risultati, vagliando scrupolosamente tutti gli elementi raccolti; si parlò d'inchiesta pubblica, di regimi in altri Stati, ma una inchiesta pubblica non può aver luogo quando si tratti di interessi personali, nè potrebbe produrre pratici effetti; il lavoro fu l'espressione unanime di tutta la Commissione, questa non fu nè troppo mite, nè troppo severa; espose, non le proprie impressioni, che forse potevano essere più rigorose; espose quanto risultava dagli atti, togliendo il superfluo, ed attese serenamente il giudizio del Parlamento, il giudizio del Paese, sicura di esser stata l'interprete degli onesti, di non aver avuto altra guida che la verità. (Bene).

Accertate le cause producenti la grave spesa, studiati i fenomeni che si manifestarono, constatate le irregolarità che si produssero, l'oratore si chiede: si trarranno per l'avvenire utili insegnamenti e pratici effetti?

A questa domanda risponde affermativamente, quando il Governo voglia adottare, pronti, energici, chiari provvedimenti, eliminando anzitutto nelle cose del Palazzo di giustizia, gli Istituti e le persone che dimostrarano la loro inettitudine: la Commissione, vivendo in quel palazzo, studiando con amore i fenomeni che si verificano, si persuase come nei riguardi della sua destinazione e della sua amministrazione, molto rimanga a fare per semplificare e rafforzare l'organismo ora esistente, per ricondurre l'edificio alla sua dignità, alla sua destinazione, e come inoltre occorra un'azione più vigorosa e più regolare per la sua sistemazione, per evitare anche nuovi sconforti, nuove delusioni, nuove maggiori spese. (Approvazioni.(

Ma la legge del 4 aprile 1912, che ordinò l'inchiesta diede pure un'altro grave ed importante mandato alla Commissione, di pro-

porre cioè i provvedimenti per l'avvenire. Esamina questi propònimenti osservando come nei medesimi debba rispecchiarsi un nuovo ordinamento della vita pubblica, specialmente nei rapporti con le opere pubbliche.

Nei rapporti di difesa tecnica, legale, finanziaria dello Stato dimostra come molto debbasi compiere a modificazione dei vigenti ordinamenti, a porre questi in relazione con le nuove esigenze della vita, dello Stato moderno, di uno Stato che deve tendere allo sviluppo economico del paese, che progredisce, e che, con sapiente evoluzione, provvede anche industrialmente alle sue necessità: di fronte a ciò molti istituti devono pure trasformarsi onde lo svolgimento proceda normalmente e vittoriosamente. (Vive approvazioni — applausi).

Accenna alle proposte riforme, sulle quali già fu consenziente la Camera elettiva, e sulle quali non dubita che il Governo porterà tutta la sua attenzione con gli opportuni provvedimenti, sì amministrativi che legislativi; la semplificazione dei meccanismi, il miglioramento dei servizi pubblici nel senso di renderli più agili e più corrispondenti ai tempi, la necessità di più efficaci controlli, una maggiore definizione delle responsabilità, una maggiore tutela dello Stato, sono tutti argomenti che vennero esaminati dalla Commissione nella sua relazione ed a questa si riferisce.

Conchiudendo ha la certezza che il Senato esprimerà il suo pieno assentimento alle proposte e conclusioni tutte contenute nella relazione, approvando l'operato della Commissione e riconoscendo che i suoi membri hanno adempiuto al mandato loro affidato.

Col rinvio poi degli atti all'autorità giudiziaria, questa completerà l'opera della Commissione, toglierà ogni dubbio che ancora pesa sulle cose del Palazzo di Giustizia e farà quella luce piena che il paese giustamente si attende.

Infine, rivolgendosi al Governo esprime il voto, che giunto oramai il paese ad una invidiata altezza economica e politica si ponga il massimo studio al riordinamento di quanto si attiene ai servizi pubblici, all'amministrazione, e ciò senza indugi, senza dubbi, senza ritardi. (Approvazioni).

La pesante macchina governativa vuole essere liberata del soverchio, vuole essere resa più agile nel suo cammino, migliorati i freni, senza inutile consumo di energie; a questo intenda il Governo ed avrà consenziente il Paese, avrà nuovo titolo di benemerenza. (Vive approvazioni).

Nei giorni più acuti della questione del Palazzo di Giustizia, in cui nubi oscure tendevano ad impedire l'uscita del sole della verità, la Commissione constatò che anche allora la mente eletta ed il cuore del popolo italiano erano con essa, e la stampa italiana, fatte poche eccezioni, interpretava giustamente tale espressione; al di là delle Alpi lo scandalo del Palazzo di Giustizia è stato da autorevoli organi della stampa esaminato e giudicato. (Commenti), e mentre non si dubita che il male verrà estirpato dalla radice, si soggiunge che questo scandalo sarà come un temporale, dal quale il cielo d'Italia uscirà più sereno e più puro di prima; devesi accettare l'augurio, ma dimostrare col fatto che nei suoi ordinamenti interni, nella gestione della cosa pubblica, nella sua amministrazione, l'Italia non teme confronti per onestà e rettitudine, per regolarità dei suoi atti; e, divelti i pochi elementi nocivi o corrotti, sa anche in questa parte mantenere il suo elevato posto fra le Nazioni civili. (Approvazioni vivissime; molti senatori si congratulano con l'oratore).

PRESIDENTE. Rinvia a domani il seguito della discussione.

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Presenta il disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 6 luglio 1912, n. 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge

Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata:

Votanti	142
Favorevoli	123
Contrari	19

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta alle ore 18.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 6 giugno 1913

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente GRIPPO.

La seduta comincia alle ore 10.

Discussione del disegno di legge: « Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche ed imposizione di relativa tassa ».

TREVES, avrebbe voluto che fossero esonerate dalla nuova tassa le pellicole, che abbiano carattere educativo. Ma, poichè ciò non è forse praticamente possibile, esorta il Governo a favorire, per quanto sia possibile, quegli spettacoli cinematografici, che intendano a fini igienici, istruttivi e morali (Bene).

TURATI, teme che la vigilanza istituita con questa legge possa arrecare nocumento alla industria cinematografica, specialmente con rendere impossibile la immediata riproduzione degli avvenimenti di attualità, e cioè la parte più sana e più interessante di quel genere di spettacoli.

Vorrebbe quindi che fossero esenti da vigilanza le pellicole rappresentanti paesaggi ed altre scene dal vero.

Confida inoltre che nel regolamento si avrà cura di incoraggiare gli spettacoli cinematografici, che hanno intenti di propaganda educativa.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, rileva la necessità di vigilare la produzione cinematografica per evidenti ragioni di tutela sociale; e rileva che la tassa, invocata dagli stessi industriali, servirà a fornire i fondi per la spesa della vigilanza in tutto il Regno.

Rileva pure che la vigilanza è estesa anche alle pellicole importate dall'estero.

Quanto alle rappresentazioni aventi carattere educativo, queste potranno godere di opportune agevolazioni quando si tratterà di sottoporre a tassa gli spettacoli cinematografici, al pari di quelli teatrali: argomento che richiede però ulteriori diligenti studi.

Invita pertanto la Camera ad approvare il disegno di legge, assicurando che esso non arrecherà alcun danno all'industria cinematografica.

MARAINI, relatore, assicura egli pure che la piccola tassa, che si impone sulle produzioni cinematografiche, non danneggierà l'industria.

Perciò, associandosi alle considerazioni del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega la Camera di dar voto favorevole al disegno di legge.

(Viene approvato l'articolo unico con un emendamento aggiuntivo concordato fra Governo e Commissione).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione degli animali ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega la Camera di discutere ed approvare il disegno di legge secondo il testo approvato dal Senato; e ciò per non ritardare l'approvazione di un disegno di legge che ha un fine altamente civile.

LUZZATTI LUIGI, plaude al concetto dell'articolo primo, che tende a vietare l'accecamento degli uccelli.

Nota però che l'aggiunta fatta a questo articolo dalla Commissione è tale da distruggere gli effetti dell'articolo stesso ed anzi da produrre il risultato opposto.

Permettere infatti che gli uccelli accecati prima della legge possano essere adoprati per cinque anni, equivale a voler provocare questa pratica crudele, che avrà in questi giorni una vera e propria recrudescenza.

Insiste nel proclamare il sacro dovere della protezione degli uccelli, ricordando in proposito gli insegnamenti di Francesco d'Assisi, di Giuseppe Mazzini e di Giuseppe Garibaldi.

Invitando per ciò la Camera a dar voto favorevole alla legge manda un saluto a tutti i soci delle numerose società di protezione degli animali che sono i pionieri di questa idea gentile e pietosa (Vivissime approvazioni — Applausi).

GALLENGA, ricordando le disposizioni già esistenti nelle nostre leggi circa la protezione degli animali, lamenta che troppo spesso gli agenti della forza pubblica trascurino l'applicazione delle disposizioni medesime.

Anche in ordine alle licenze per le vivisezioni trova insufficienti le garanzie del disegno di legge. Confida che almeno il Governo userà il maggior rigore nel rilasciare simili licenze (Bene).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, assicura che provvederà perchè le disposizioni circa la protezione degli animali siano applicate con il massimo rigore.

Circa la vivisezione, riconosce che, nello interesse stesso della scienza, convenga limitarla agli esperimenti di carattere meramente scientifico. E promette che nel rilascio delle licenze si procederà colla massima circospezione.

BONICELLI, relatore, giustifica l'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo primo, intesa a completare e rendere più efficace il concetto stesso della legge disponendo che, dopo un termine di cinque anni, non sia più possibile nemmeno la detenzione degli uccelli accecati.

Tuttavia, per non ritardare l'approvazione della legge, la Commissione rinunzia alla sua proposta; confidando che il Governo provvederà per regolamento ad integrare in tal senso il disposto della legge. (Vive approvazioni).

MARTINI, chiede che cosa avverrà degli uccelli accecati anteriormente a questa legge.

Converrà ucciderli per salvarli dalla cecità ? (Si ride).

Chiede pure che cosa avverrà della caccia con le reti, che è diffusissima in alcune regioni, e che non può assolutamente farsi senza i richiami.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che, se si vuole vietare per l'avvenire l'accecamento degli uccelli, non si può certamente ordinare che siano uccisi quelli già presentemente ciechi.

D'altra parte non esiste uno stato civile degli uccelli per stabilirne l'età (Ilarità), nè è possibile contraddistinguere con un bollo quelli presentemente ciechi, per stabilirne la identità (Si ride).

Ciò, che importa, è vietare l'accecamento.

Quando gli uccelli accecati prima della presente legge saranno scomparsi, lo scopo della legge sarà pienamente raggiunto.

DI FRASSO, teme che le disposizioni proposte non eviteranno gli abusi, che presentemente si lamentano circa l'accecamento degli uccelli (Conversazioni).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

(Si approvano tutti gli articoli del disegno di legge secondo il testo approvato dal Senato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per combattere l'alcoolismo.

TURATI ha proposto la sospensiva, perchè il disegno di legge si è venuto per via così attenuando, che ormai fallisce completamente al suo scopo.

Per volere conciliare troppi interessi, quelli dei produttori, quelli degli osti e quelli dei bevitori, si è fatto un disegno di legge, che non potrà avere alcuna efficacia.

Nota che, mentre per i liquori si sono stabilite limitazioni nel numero e negli orari degli spacci, nulla si è fatto per il vino; mentre è noto che il consumo dell'alcool in Italia è minimo, e ciò che bisogna combattere è l'abuso del vino.

Osserva che la Commissione, che pur si è inspirata ad una grande larghezza, ha poi voluto proibire la vendita del vino nei circoli privati. Ora, specialmente nei piccoli centri, la maggior parte della popolazione non può scegliere che tra questi e l'osteria.

Trova poi inutile limitare la vendita del vino nelle osterie, quando poi si autorizzano i privati a vendere nelle proprie cantine direttamente il prodotto dei propri fondi.

Per queste ragioni insiste nella sospensiva, proponendo subordinatamente che almeno si torni al testo approvato dal Senato.

LUZZATTI, per non ritardare l'approvazione di una legge, la quale, se pure troppo mite, contiene utili provvedimenti contro l'alcoolismo, prega l'on. Turati di non insistere nella sua proposta sospensiva.

La necessità di una lotta contro l'alcoolismo si fa ogni giorno più evidente, poichè l'abuso dell'alcool comincia a penetrare nelle nostre montagne. Sarebbe pericoloso respingere senza esame il primo disegno di legge proposto a tale scopo (Approvazioni).

OTTAVI, si associa all'on. Luzzatti nel pregare l'on. Turati di non insistere nella sospensiva.

Dichiara però, a nome dei rappresentanti della piccola proprietà viticola, che la lotta deve essere diretta contro l'alcool, non contro il vino.

Combatte il concetto che l'uso del vino, anche in modesta misura, possa essere nocivo.

È perciò favorevole al disegno di legge, opportunamente migliorato dalla Commissione d'accordo col Governo, il quale, contemperando equamente gli interessi della pubblica salute con quelli della viticoltura, rappresenta quanto si può giustamente chiedere in questo momento.

MONTEMARTINI, ritiene non matura la questione, essendovi dissenso sia tra coloro stessi, che combattono la sospensiva, sia tra coloro che, come l'oratore, la appoggiano.

Le soverchie limitazioni al numero degli spacci creano un privilegio agli attuali osti in danno dei produttori. Si tratta dunque di una questione, che tocca da vicino i più vitali interessi della viticoltura. E perciò si associa alla sospensiva.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, premette di avere fiducia limitata nell'efficacia di provvedimenti legislativi in queste materie.

Ha perciò contribuito ad addolcire alcune disposizioni del disegno di legge, ritenendo opportuno che si proceda per gradi.

Quanto alla affermata immaturità della questione, ricorda che il disegno di legge si trova dinanzi al Parlamento da tre anni.

Quanto alle imperfezioni, che l'on. Turati ha voluto riscontrarvi, osserva che la discussione potrà migliorare la legge.

Infine altre leggi potranno integrare la presente che costituisce come un primo passo per questa nuova via (Approvazioni).

MOLINA, relatore, protesta contro il dubbio sollevato dall'onorevole Turati, che egli abbia voluto difendere gli interessi dei produttori.

Dal giorno della presentazione della relazione è stato fatto bersaglio delle doglianze così degli alcoolisti, come degli antialcoolisti.

Se la legge appare imperfetta, la discussione potrà migliorarla. Prega la Camera di non accogliere la sospensiva (Approvazioni).

PRESIDENTE mette a partito la proposta sospensiva.

(Non è approvata).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti, presenta il disegno di legge:

Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Siena del comune di San Gimignano.

TEDESCO, ministro del tesoro, presenta i disegni di legge:

Rendiconto consuntivo della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-911.

Riordinamento della R. avvocatura erariale.

GIOVANELLI EDOARDO, presenta le relazioni sui disegni di legge:

Apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica. Facoltà di aumentare, per una somma non superiore e cento milioni di lire, l'emissione di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-914 (1397).

Modificazioni al ruolo organico della Corte dei conti (1418).

CALLAINI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Approvazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali addì 25 aprile, 3 maggio, 15 maggio e 21 maggio rispettivamente, per il mantenimento degli istituti clinici di perfezionamento in Milono, per la costruzione di nuove sedi per gli Istituti d'istruzione superiore di Milano, per l'assetto edilizio della R. Università di Padova, per il mantenimento e l'assetto edilizio dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, per la istituzione della Scuola di applicazione per gli ingegneri presso la R. Università di Pisa e per sistemazione dei locali della R. Università di Siena (1428).

MURATORI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Autorizzazione di nuove e maggiori spese da inscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica (1433).

APRILE, presenta la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di un giardino coloniale a Palermo (1305).

La seduta termina alle 12.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del vice presidente CARCANO.

La seduta comincia alle 14.

DI ROVASENDA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

In memoria del senatore Chiaramonte Bordonaro.

COLONNA DI CESARO' commemora il senatore Chiaramonte Bordonaro, che durante quattro legislature fu deputato per Licata e per Caltanissetta, e ne rievoca le alte benemerenze.

Propone che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia dell'estinto, ed alla città di Palermo. (Approvazioni).

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, non solo a nome del Governo, ma anche come concittadino del defunto senatore Bordonaro e come deputato della Provincia, si associa alle nobili parole pronunziate dall'on. Colonna di Cesarò. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ricordo l'on. Bordonaro, che fu membro autorevole e stimato di questa Camera. Ricordo le sue doti preziose ed il suo amore pel bene. Di gran cuore mi associo alla commemorazione fattane dall'on. Colonna di Cesarò e dall'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri. (Vive approvazioni).

Metto a partito la proposta dell'on. Colonna di Cesarò.

(È approvata).

Interrogazioni.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, rispondendo all'on. Galli, dichiara che nel recente trattato di pace fra la Turchia e gli Stati balcanici la questione di Creta è regolata dall'articolo quarto, del seguente tenore:

« Sua Maestà Imperiale il Sultano dichiara di cedere alle Loro Maestà i Sovrani alleati l'isola di Creta, e di rinunziare in loro favore a tutti i diritti di sovranità e altri, che possedeva su quest'isola ».

GALLI trova equivoca la formula tale quale è espressa nel trattato; poichè, dopo le secolari aspirazioni e l'opera costante per la sua redenzione, l'eroica isola di Creta non avrebbe dovuto esser ceduta così cumulativamente agli Stati balcanici, mentre le grandi potenze avrebbero dovuto provvedere subito e direttamente alla sua unione alla Grecia (Bene — Bravo).

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, nota che il trattato non poteva avere altra forma, perchè esso veniva concluso tra la Turchia da un lato, e gli Stati balcanici, alleati, dall'altro (Approvazioni).

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'on. Beniamino Spirito dichiara che lo Stato non può provvedere alla costruzione della strada tra i due comuni di Ricigliano e San Gregorio Magno.

SPIRITO BENIAMINO, rileva che la detta strada costituisce una necessità indeclinabile per quei due importanti Comuni, i quali difettano di qualunque mezzo di comunicazione fra loro. Nutre fiducia che almeno il Governo vorrà richiamare l'Amministrazione provinciale di Salerno, affinchè sia definita una buona volta così annosa e vitale vertenza.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, allo stesso on. Beniamino Spirito dichiara che la domanda di concessione della tramvia elettrica Campagna-Persano non ha potuto essere accolta, perchè presentata in modo incompleto e senza le garanzie prescritte.

SPIRITO BENIAMINO, rileva che quella tramvia rappresenta un vitale interesse ed una vivida speranza della città di Campagna, che è priva di qualunque altro mezzo di rapida comunicazione con la più prossima linea ferroviaria.

Si augura che la concessione sia dichiarata decaduta, e sia restituita agli enti locali la loro libertà d'azione.

DE SETA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara all'on. Sichel che la questione del riscatto della ferrovia Parma-Guastalla-Suzzara è in corso di esame.

Non appena saranno stati raccolti tutti gli elementi, sarà promosso il parere della Commissione per i riscatti e dei corpi consultivi.

SICHEL, insiste sulla necessità, già dall'oratore ripetutamente segnalata al Governo, del riscatto di questa linea, in conformità dei voti espressi dalle popolazioni, e del pensiero della stessa Direzione delle ferrovie dello Stato, che ne ha riconosciuto la importanza internazionale.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, all'on. Colonna di Cesarò, dichiara che il Ministero ha adottato gli opportuni provvedimenti per reprimere, lungo la riviera meridionale della provincia di Messina, le contravvenzioni alla legge sulla pesca, che vanno distruggendo i pesci e minacciando l'industria peschereccia.

Annuncia che il Ministero ha anche istituito premi d'incoraggiamento per la scoperta dei contravventori.

COLONNA DI CESARÒ, prende atto della dichiarazione, osservando che le contravvenzioni alla legge sulla pesca potranno essere efficacemente represse solo quando gli agenti incaricati potranno disporre delle opportune imbarcazioni.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubbblica, rispondendo all'on. Campanozzi circa i sistemi seguiti in alcuni lavori di restauro sotto la direzione dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti di Roma, dichiara che è norma costante di ricorrere alla trattativa privata; e che questa norma ha avuto sempre l'approvazione dei competenti organi di controllo. Il che si spiega, dato il carattere di urgenza e di delicatezza che tali lavori rivestono.

Ammette che talora si sia dovuto ricorrere a perizie suppletive per lavori, che hanno superato la somma preventivata. Ma certo, se il genio civile ha dato la sua approvazione, si deve presumere che tutto sia proceduto regolarmente.

Se poi l'on. Campanozzi avrà da denunciare qualche specifico

abuso o qualche particolare irregolarità, saranno fatte le necessarie indagini e, se sarà il caso, si prenderanno i provvedimenti opportuni.

CAMPANOZZI, afferma che si violano le disposizioni di legge col l'abuso del sistema della trattativa privata per costruzioni, che non hanno alcun carattere d'arte, pretendendosi poi dal genio civile, a lavori ultimati, l'approvazione di perizie, che elevano enormemente la spesa prevista.

Accenna in proposito ad alcuni casi particolari.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, riconosce che i preventivi debbano essere quanto più esatti possibile. Se l'onorevole Campanozzi avesse meglio specificato la sua interrogazione, avrebbe potuto dargli risposta più precisa (Interruzioni del deputato Campanozzi).

Non mancherà, ad ogni modo, di prendere in accurato esame i fatti, ai quali l'on. Campanozzi ha accennato.

Si approvano senza discussione in seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione straordinaria per la definitiva sistemazione della sede della R. Ambasciata a Vienna (1356).

Conversione in legge del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 84, relativo alla sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno destinati nella Libia e nell'Egeo (1412).

Per aggiungere alla tabella *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445, le frazioni Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio (1394).

Costituzione dei comuni di Ussita e Castel Sant'Angelo (1348).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle Casse degli invalidi della marina mercantile e del fondo invalidi per la Veneta marina mercantile.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

(Si approva l'articolo primo).

CARCASSI, all'art. 2, propone, insieme con l'on. Canepa, che le pensioni siano corrisposte anche agli individui che, avendo compiuto almeno i due terzi del periodo di navigazione determinato dalla presente legge, si siano nell'altro terzo uniformati a quanto prescrive il penultimo comma dell'art. 25.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, non può accettare l'emendamento, che sposterebbe il bilancio tecnico della Cassa, anche se venisse soltanto a mancare una parte degli interessi delle annualità.

CARCASSI, insiste nell'emendamento.

CELESIA, relatore, dichiara che la Commissione non può accettarlo per le considerazioni svolte dall'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

(L'emendamento non è approvato. — Si approva l'art. 2).

CHIESA PIETRO, all'art. 3, raccomanda che il rappresentante dei lavori nel Consiglio di amministrazione sia designato dall'organizzazione della gente di mare e quello degli armatori dalla Camera di commercio.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, terrà conto della raccomandazione in sede di regolamento.

(Si approva l'articolo 3. — Si approvano altresì gli articoli fino al 24).

CANEPA, all'art. 25, propone, insieme con l'on. Carcassi, che nella denominazione *gente di mare* agli effetti della presente legge si comprenda *in genere tutto il personale di bordo*, per modo che sia chiaramente compreso il personale di camera, di cucina, di cambusa e i medici di bordo.

DE FELICE-GIUFFRIDA, a nome anche degli onorevoli Auteri-Berretta, Milana, Gesualdo Libertini e Romeo, propone che gli effetti della presente legge siano estesi anche a tutti i pescatori, tanto più che una parte di questi già ne fruiscono.

Osserva che ragioni di equità ed anche di ordine pubblico militano a favore dell'accoglimento di questo emendamento.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, osserva all'onorevole Canepa che tutti gli altri lavoratori da lui accennati hanno il mezzo di entrare nella Cassa invalidi, ottenendo la iscrizione nella prima categoria.

Quanto ai medici di bordo, nessun obbligo può loro farsi di partecipare alla Cassa invalidi, non essendo compresi nel presente disegno di legge.

Studierà però la questione riflettente quei medici, che hanno versato i loro contributi alle vecchie Casse, e cercherà di risolverla nel senso che sarà restituito ad essi il versato unitamente agli interessi.

Riconosce che i pescatori sono tra i più miseri lavoratori del mare e meritano ogni riguardo. Ma non è possibile chieder loro un forte contributo per la pensione. Assicura l'onorevole De Felice che penserà per essi con un provvedimento speciale.

CELESIA, relatore, osserva che non è possibile allargare l'iscrizione alla Cassa senza rompere tutta l'armonia del presente disegno di legge.

Richiama però l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato sui medici di bordo, iscritti in prima categoria, a cui non è liquidata la pensione, nonostante abbiano versato i contributi.

Si augura che il Governo vorrà provvedere secondo equità e giustizia.

Nota l'impossibilità di estendere i benefici della Cassa invalidi ai pescatori, dato il loro numero ingentissimo.

Spera che per i pescatori si vorrà provvedere con una speciale Cassa pensioni.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, osserva che, se i medici già appartenenti alle vecchie Casse sono inscritti nella prima categoria, entrano di diritto a far parte della nuova Cassa.

DE FELICE-GIUFFRIDA prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato e ritira il suo emendamento.

CANEPA insiste nel suo emendamento.

(È respinto — L'art. 25 è approvato).

GALLI, all'art. 26, chiede se gli speciali trabaccoli di Chioggia possono essere provvisti di carte di bordo; perchè in tal caso il personale addetto potrebbe entrare nella prima categoria e fruire dei benefici di questa legge.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, risponde che, in determinate condizioni, anche questi trabaccoli possono essere provvisti di carte di bordo.

(L'art. 26 è approvato — Si approvano gli articoli 27 e 28).

CARCASSI, all'art. 28, anche a nome dell'on. Canepa, propone che sia raddoppiato il contributo tanto per gli armatori che per gli iscritti.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, non può accettare l'emendamento, considerato che il disegno di legge ha già notevolmente aumentato il contributo.

CELESIA, relatore, si associa all'on. sottosegretario di Stato non rispondendo ad equità un ulteriore aumento.

CARCASSI, insiste nel suo emendamento.

(È respinto — Si approva l'art. 28).

CANEPA, all'articolo 29, che riguarda le iscrizioni meramente facoltative, propone, anche a nome dell'on. Carcassi, che si specifichi chi sono coloro che disimpegnano i servizi speciali; indicando oltre al pilotaggio, il rimorchio, il servizio dei galleggianti adibiti al traffico locale, il servizio tecnico, in porto, delle aziende marittime, e simili.

Propone poi, anche a nome degli onorevoli Carcassi, Roberto Galli, Strigari, Casolini che a questa iscrizione facoltativa siano ammessi i pescatori che appartengono alla gente di mare.

CAVAGNARI raccomanda vivamente che, se non con questa, con altra legge si provveda equamente all'umile, ma benemerita classe dei pescatori soprattutto per quanto riguarda gli infortuni (Approvazioni).

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio, ripete la dichiarazione, già fatta in occasione della discussione del bilancio di agricoltura, che si provvederà con apposito provvedimento agli infortuni dei pescatori.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, non può accettare gli emendamenti dell'on. Canepa.

CANEPA, non insiste, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato.

(L'art. 29 è approvato — Si approva l'art. 30).

CELESIA, all'art. 31 dichiara, a nome della Commissione, di non insistere nella aggiunta proposta a questo art. 31, con la quale si ammetteva la facoltà di delega alle persone dell'equipaggio pel contributo dovuto alla Cassa, raccomandando che se ne tenga conto nel regolamento.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, promette di occuparsi della questione in sede di regolamento.

(L'art. 31 è approvato — Si approvano gli articoli fino al 34).

CANEPA, all'art. 35 propone, anche a nome degli onorevoli Carcassi, De Felice-Giuffrida, Milana e Auteri-Berretta, che il limite di età per fruire della pensione sia portato al cinquantesimo anno per il personale di macchina e il cinquantacinquesimo per ogni altro inscritto.

Subordinatamente propone che il limite sia almeno portato a 55 anni pel personale di macchina, fermo rimanendo per gli altri il limite di 60 anni.

DE FELICE GIUFFRIDA, nota anch'egli come il limite di 60 anni pel diritto alla pensione sia eccessivo considerato che il marinaio entra in servizio a 12 o 14 anni. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento dell'on. Canepa inspirato ad un criterio di vera equità.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, osserva che il congegno amministrativo della Cassa e la stessa misura della contribuzione non consentono una differenza nei limiti di età per macchinisti: quindi non può accettare l'emendamento.

CELESIA, relatore, si associa all'onorevole sottosegretario di Stato; assicurando però che, non appena le condizioni finanziarie della Cassa lo permetteranno, si provvederà nel senso voluto dall'onorevole Canepa.

CANEPA, insiste nel suo emendamento.

(È respinto — Si approva l'art. 35 — Si approva pure l'art. 36 sostituendosi alla parola *marino* quella di *iscritto*).

CANEPA, all'art 37, aveva proposto un emendamento anche a nome dell'on. Carcassi. Vista la sorte toccata agli altri suoi emendamenti lo ritira.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, espone le ragioni per cui non potrebbe accettare l'emendamento dell'on. Canepa.

(L'art. 37 è approvato).

DE FELICE-GIUFFRIDA, all'art. 38, propone che si tenga conto, agli effetti del diritto di pensione, non della metà, ma della totalità del tempo trascorso in servizio sotto le armi.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, non può accettare questo emendamento, perchè bisogna tener conto del tempo effettivo di navigazione, che normalmente corrisponde alla metà di quello passato sotto le armi.

DE FELICE-GIUFFRIDA insiste.

(L'emendamento è respinto).

(Sono approvati l'art. 38 e gli altri sino al 43).

DE FELICE-GIUFFRIDA, all'art. 44, vorrebbe che fosse riconosciuto come diritto della vedova, anzichè come mera possibilità, il conseguimento della pensione.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, accetta.

(Sono approvati gli articoli 44 e 45).

CARCASSI, all'art. 46 non comprende perchè la pensione agli orfani, in mancanza della vedova, debba esser diminuita di un sesto quando gli orfani siano più di uno.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, spiega che questo articolo non importa la diminuzione della pensione con l'aumento del numero degli orfani, come potrebbe apparire; inquantochè la pensione degli orfani è commisurata su quella della vedova, pensione che aumenta col numero dei figli.

CELESIA, relatore, si riserva di chiarire la forma dell'articolo in occasione del coordinamento.

(Sono approvati l'articolo 46 e gli altri sino al 55).

CANEPA, anche a nome degli onorevoli Carcassi, De Felice-Giuffrida, Milana ed Auteri-Berretta, propone che, a cominciare dal 1° gennaio 1914, le pensioni siano liquidate in base alla presente legge, sopprimendo quel periodo transitorio decennale, durante il quale le pensioni dovrebbero esser minori, contro ogni ragione di giustizia.

Propone pure che, per coloro che siano andati a riposo prima del 1° gennaio 1914, la differenza fra la vecchia pensione e la nuova sia assegnata in forma di sussidio.

Invoca vivamente da tutto il Governo, e particolarmente dal presidente del Consiglio, l'accettazione di questi emendamenti, anche come affermazione di giustizia e come pegno di solidarietà sociale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, avverte che sulle pensioni liquidate non sarebbe più possibile ritornare.

Non esclude che possano migliorarsi le condizioni del periodo transitorio. Ma in questa materia non si può improvvisare, perchè non si conosce quale sia l'ammontare della spesa e con quali mezzi vi si potrebbe far fronte. In questo senso promette di studiare la questione.

CANEPA, non insiste.

STRIGARI, a nome anche degli onorevoli Pansini, Pietravalle e Albanese, aveva proposto che gli inscritti alla Cassa di Napoli fossero trattati alla stessa stregua di quelli delle altre Casse.

Converte in raccomandazione tale proposta.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, assicura che farà oggetto di studio anche la questione sollevata dall'onorevole Strigari.

(Sono approvati gli articoli sino al 59).

DE FELICE-GIUFFRIDA, all'art. 60, propone che le somme, che si renderanno disponibili, dopo aver provveduto ai sussidi annuali, vadano in forma di sussidio a vantaggio dei vecchi pensionati.

Con ciò si darà affidamento della buona volontà del Governo e del Parlamento a favore dei vecchi pensionati.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, non può accettare l'emendamento dell'on. De Felice.

Avverte che i residui disponibili andranno a favore della Cassa soltanto quando tutte le pensioni avranno raggiunto la misura normale.

CELESIA, relatore, prega l'on. De Felice-Giuffrida di non insistere.

DE FELICE-GIUFFRIDA, non insiste.

(L'art. 60 è approvato).

SONNINO-SIDNEY, trova strano che l'art. 61 faccia retroagire gli effetti della medesima dal giorno della presentazione della medesima. Ciò è contrario ai principi del diritto.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, avverte che questo articolo costituisce una specie di freno per impedire eventuali abusi in vista della presente riforma.

CELESIA, relatore, insiste sulla necessità sostanziale dell'articolo 61, pur riconoscendo che la legge non debba esser retroattiva.

CAVAGNARI, combatte questo articolo per le stesse ragioni esposte dall'onorevole Sonnino.

CELESIA, relatore, crede che, non essendo la formula dell'articolo troppo felice, si potrebbe stabilire che le iscrizioni e le liquidazioni fatte dopo la presentazione di questa legge saranno considerate come compiute in frode! (Rumori).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, poichè da ogni parte si ravvisa la necessità di assicurare il patrimonio delle Casse contro eventuali frodi, il Governo si riserva di provvedere con un decreto da convertire in legge. (Vive approvazioni).

CARCASSI, con altri colleghi, presenta all'art. 62 un'aggiunta con la quale si dichiara che sono garantiti i diritti acquisiti a seconda dei regolamenti in vigore.

MANNA, propone che si indichi espressamente la data della pre-

sentazione del disegno di legge, alla quale questo articolo fa riferimento.

BERGAMASCO, sottosegretario di Stato per la marina, accetta i due emendamenti.

(Si approva l'art. 62 così modificato — Si approva anche l'art. 63, ultimo).

BETTÒLO, presidente della Commissione, dichiara che la Commissione aveva già rilevato come la sola lacuna, che esisteva in questo disegno di legge, nel quale perfetto è stato l'accordo fra essa e il Governo, concerneva la differenza fra le attuali e le nuove pensioni.

A ciò erasi in parte provveduto con l'istituzione del fondo sussidi.

Poichè l'on. Pantano propone che ad aumentare questo fondo siano accresciute del cinque per cento le tasse di ancoraggio, l'oratore osserva che la proposta non può essere accolta senza gli opportuni studi.

Fa però voti che il Governo prenda in considerazione la proposta stessa per i provvedimenti che sarà per presentare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara che trattasi di questione in cui non è possibile improvvisare. Ma rinnova la promessa di esaminare il problema sotto ogni aspetto, col desiderio di poterlo risolvere in modo consono ai desideri della gente di mare.

PANTANO, prende atto di queste dichiarazioni e non insiste nell'articolo aggiuntivo.

È sicuro però che gli studi, che il Governo ha promesso di fare, dimostreranno che la proposta fatta dall'oratore è il provvedimento più equo ed opportuno che possa essere adottato.

BETTÒLO, presidente della Commissione, a nome della Commissione dichiara di prendere atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio.

DI STEFANO, presenta, insieme con altri dieci deputati, il seguente articolo aggiuntivo:

« Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nota che si tratta di una dichiarazione superflua e quindi o inutile o pericolosa. Prega perciò l'on. Di Stefano di ritirare la sua proposta.

DI STEFANO, pur non convenendo in tale apprezzamento, non insiste.

PRESIDENTE, avverte che domani prima della votazione segreta si procederà al coordinamento di questo disegno di legge.

Presentazione di relazioni.

DI SALUZZO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Cuneo (1416).

ZACCAGNINO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali (1051).

ELLERO, presenta la relazione sul disegno di legge:

Abolizione dei limiti pel matrimonio delle telefoniste (1324).

Votazione segreta.

DEL BALZO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Riordinamento dell'Istituto Orientale di Napoli (1378):

Favorevoli 205
Contrari 24

(La Camera approva).

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico, che sarà tenuta in San Francisco di California nel 1915 (1372):

Favorevoli 207
Contrari 22

(La Camera approva).

Approvazione del piano regolatore della parte alta della Valle di Sant'Ugo a Genova (1373):

Favorevoli 208
Contrari 21

(La Camera approva).

Approvazione della convenzione 20 marzo 1913 tra le Amministrazioni del demanio e della Real Casa e la Cassa di risparmio di Pisa, portante permuta di fabbricati e terreni in Pisa (1386):

Favorevoli 209
Contrari 20

(La Camera approva).

Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche, ed imposizione di relativa tassa (1389):

Favorevoli 209
Contrari 20

(La Camera approva).

Provvedimenti per la protezione degli animali (Approvato dal Senato) (941):

Favorevoli 206
Contrari 23

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Agnesi — Aguglia — Albanese — Alessio Giulio — Amato Stanislao — Amici Venceslao — Artom — Auteri-Berretta.

Baslini — Battaglieri — Beltrami — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Berti — Bertolini — Bettòlo — Bettoni — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bonicelli — Bonomi Paolo — Boselli — Brandolin — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Cacciapuoti — Caetani — Calisse — Callaini — Calleri — Camera — Camerini — Campanozzi — Canepa — Cao-Pinna — Capaldo — Cappa — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carcano — Carcassi — Cascino — Casolini Antonio — Castellino — Cavagnari — Cavina — Cefaly — Celesia — Cermenati — Chiaradia — Chiaraviglio — Chiesa Pietro — Chimienti — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciraolo — Cocco-Ortu — Colonna di Cesarò — Colosimo — Comandini — Congiu — Coris — Corniani — Costa-Zenoglio — Curreno.

Da Como — Danieli — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo — Dell'Acqua — Dell'Arenella — Della Porta — Dello Sbarba — De Nicola — De Seta — De Tilla — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Frasso — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Scalea — Di Stefano — D'Oria.

Ellero.

Faelli — Falcioni — Falletti — Fani — Faustini — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferrero — Ferri Enrico — Fortunati — Fraccacreta — Fradeletto — Francica-Nava.

Gallenga — Galli — Gallini Carlo — Gangitano — Gerini — Giaccone — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Giuliani — Giusso — Goglio — Grippo — Guglielmi.

Joele.

La Lumia — Larizza — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Mancini Ettore — Mango — Manna — Maraini — Marazzi — Marcello — Martini — Masoni — Materi — Mendaja — Merlani — Messedaglia — Mezzanotte — Miari — Micheli — Milana — Modica — Molina — Montauti — Montemartini — Montresor — Moschini — Muratori — Murri.

Nava Cesare — Negri de Salvi — Nitti.

Orsi — Ottavi.

Pais-Serra — Paniè — Pansini — Pantano — Papadopoli — Pa-

paro — Parodi — Patrizi — Pavia — Pecoraro — Pellegrino — Perron — Pipitone — Pistoja — Podestà — Podrecca.

Quaglino.

Rattone — Rava — Rellini — Ricci Paolo — Romanin-Jacur — Rondani — Rubini.

Sacchi — Salandra — Samoggia — Scalori — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sichel — Sighieri — Silj — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Spirito Beniamino — Squitti — Strigari — Suardi.

Talamo — Tedesco — Testasecca — Torre — Toscanelli — Treves — Turati.

Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Veroni — Viazzi — Vicini.

Wollemborg.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Abozzi.

Baccelli Guido — Badaloni — Barzilai — Bizzozero — Borsarelli.

Cannavina — Casalini Giulio.

D'Alì — De Cesare — De Viti De Marco.

Frugoni.

Leone.

Meda — Modestino — Morpurgo.

Nava Ottorino — Nuvoloni.

Raineri.

Spetrino.

Teso.

Sono ammalati:

Alessio Giovanni.

Boitani.

Campi — Carmine — Ceci — Ciccotti — Croce.

Daneo.

Gattorno — Graziadei — Guicciardini.

Negrotto.

Orlando Vittorio Emanuele.

Tescano.

Assenti per ufficio pubblico:

Chimirri.

Di Cambiano.

Pinchia.

Rossi Luigi.

Interrogazioni.

DI ROVESENDA, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a che punto si trovi la bonifica dell'Agro di Siniscola, e quando si porrà mano alla esecuzione di quella nell'Agro di Posada.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura-industria e commercio, per sapere se per ragioni di equità, di umanità o di alto interesse nazionale intenda estendere all'infelice limitrofo Agro pontino la legislazione vigente sulla bonifica agraria dell'Agro romano.

« Camillo Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a modificare l'ordinamento dell'Amministraozione centrale - Direzione generale dei telefoni, Direzione generale dei vaglia e risparmi, Segretariato generale, Ufficio d'ispezione - e senza autorizzazione del Parlamento.

« Campanozzi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se creda opportuno emanare un provvedimento che riservi nelle nuove ammissioni alle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici un certo numero di posti ai reduci che avendo i titoli richiesti abbiano preso parte ad un fatto di armi in Libia o si siano in esso distinti.

« Maggiorino Ferraris, Artom, Ottavi
Di Rovesenda.

La seduta termina alle ore 18.40.

DIARIO ESTERO

Quando si trattò di indurre gli alleati balcanici e la Turchia alla firma del trattato preliminare di pace, gli ambasciatori tolsero di mezzo ogni questione sorta per le condizioni che i firmatari volevano opporre, riservando tali questioni a trattative da esperirsi dopo la firma del trattato di pace.

Firmato questo, le questioni, sotto forma di protocolli, furono presentate in grande quantità, e talune serie e gravi assai per ciò che si riferisce alla ripartizione territoriale. Si temette, e con ragione, che, fatta la pace con la Turchia, scoppiasse la guerra tra gli alleati, di che già si erano avute non poche avvisaglie. Le potenze, impensierite da questo stato di cose, interposero i loro uffici per scongiurare nuovi conflitti e intanto hanno adottato una misura precauzionale preventiva, che non può a meno d'essere efficacissima, della quale riferisce questo dispaccio:

Londra, 6. — La conferenza degli ambasciatori, nella seduta di ieri, ha espresso l'avviso che le potenze debbono invitare i belligeranti a ridurre immediatamente i loro effettivi di guerra. Un passo in questo senso sarà subito fatto dalle potenze.

***

La conferenza degli ambasciatori dedica ora presso che esclusivamente i suoi lavori all'organizzazione dell'Albania, per la quale c'è ancora tutto da fare o almeno da completare, a cominciare dai confini.

In merito si ha da Londra, 6:

La conferenza degli ambasciatori si è occupata unicamente dello statuto dell'Albania, esprimendo l'avviso che, senza considerare fin d'ora la creazione di un regime definitivo in Albania, sia il caso di procedere alla nomina di una Commissione internazionale di controllo, composta di delegati delle grandi potenze, con l'aggiunta di un elemento albanese. Questa Commissione procederebbe sul posto allo studio della organizzazione del paese, prenderebbe le misure necessarie al mantenimento dell'ordine, mercè la creazione di una gendarmeria istruita e comandata da ufficiali europei appartenenti a Stati neutrali.

La riunione ha richiamato l'attenzione delle potenze sulla necessità di provvedere fin da principio ai mezzi finanziari necessari per il funzionamento della Commissione internazionale di controllo e della gendarmeria.

***

Un sintomo della migliorata situazione dopo l'atteggiamento delle grandi potenze europee, che propongono un disarmo molto sensibile degli eserciti balcanici, si ha nei lavori dei delegati per la pace, come informa il seguente dispaccio da Londra, 6:

La conferenza dei delegati della pace ha durato oggi tre ore e mezzo.

I delegati greci vi hanno assistito, sebbene essi non avessero ricevuto le assicurazioni che esigono dalla Turchia. La loro presenza è considerata di buon augurio.

La Conferenza ha discusso lungamente il protocollo. Sono state fatte varie proposte, per le quali alcuni delegati debbono chiedere istruzioni ai loro Governi.

La prossima conferenza avrà luogo domani alle 5 del pomeriggio.

***

Si è più volte vociferato che Ghescioff, presidente

del Consiglio bulgaro, voleva rassegnare le dimissioni; ma la notizia fu sempre smentita. Ora ricompare sotto la forma del seguente dispaccio:

Sofia, 6. — L'ufficioso *Mir* dice che sin dal 30 maggio, immediatamente dopo la firma della pace che segnava la conclusione della fase principale dell'alleanza balcanica, Ghescioff credette venuto il giorno opportuno per il suo ritiro e presentò al Re le dimissioni del Gabinetto.

Il Re, ha già conferito con i capi della opposizione e riceverà subito il presidente della Sobranje, Daneff. Dopo di che risolverà la crisi.

***

La crisi del Gabinetto spagnuolo, che pareva ricomposta in seguito all'atteggiamento di Romanones, dopo che ebbe ricevuto di nuovo l'incarico di comporre il Ministero, è invece nuovamente allo stato acuto.

La stampa spagnuola, anche la più liberale, ritiene che il Gabinetto Romanones non risponda alla situazione e ne prevede la breve durata. Da Madrid, 6, inoltre telegrafano:

Madrid, 6. — Il Governo si mostra molto preoccupato dell'attitudine dei senatori liberali oppositori al progetto di legge relativo all'autonomia amministrativa comunale. Il discorso pronunciato da Sanchez Roman al Senato costituisce, infatti, un vivace attacco contro il progetto.

Si assicura che il presidente del Senato, Montero Rios, avrebbe dato le sue dimissioni e che il Governo avrebbe deciso di accettarle.

I circoli politici e gli ambulacri delle due Camere sono straordinariamente animati.

Le voci che una nuova crisi di Gabinetto è forse imminente circolano da ogni parte.

CRONACA ITALIANA

S M. la Regina Margherita, accompagnata dalla dama d'onore marchesa di Villamarina e dal gentiluomo d'onore marchese Capranica del Grillo, assistette ieri alla cerimonia inaugurale del nuovo asilo d'infanzia e della nuova sala di ricovero al quartiere Testaccio, costruiti dalla Società degli asili d'infanzia, mercè la generosa elargizione della Cassa di risparmio di Roma.

Dopo la funzione religiosa, l'Augusta Signora visitò i nuovi locali esprimendone la sua ammirazione ai componenti il Comitato degli asili e all'ing. Settimi che progettò e diresse i lavori.

S. M. assistette poscia a vari esercizi e saggi di canto compiuti dai bambini degli asili del rione, e gradì commossa l'offerta di un mazzo di fiori fatta da due graziose fanciulle.

Alle 11,30 S. M., applaudita dalla folla riunita nelle vicinanze dell'asilo, fece ritorno a Palazzo Margherita.

In Campidoglio. — Presieduto dal sindaco Nathan, il Consiglio comunale si è riunito iersera in seduta pubblica.

Il sindaco comunicò al Consiglio l'avvenuta morte del padre del consigliere Trompeo, di cui pose in rilievo i meriti patriottici. Dopo di che commemorò anche Ettore Pelissier, già direttore degli uffici municipali, benemerito dell'Amministrazione comunale.

Procedutosi alla nomina di alcune Commissioni amministrative, si riprese poscia la discussione della sistemazione di piazza Colonna.

La proposta venne approvata con 46 voti favorevoli e 14 contrari.

Alle 0,45 la seduta venne tolta.

Cortesie internazionali. — Stamane, partirono da Torino le delegazioni di quella città le quali, corrispondendo ad un cortesissimo invito rivolto dalle amministrazioni municipali, dalle Camere di commercio di Pietroburgo e Mosca, si recano in Russia. La visita si estenderà alle città di Varsavia, Pietroburgo, Mosca e Kiew.

Le delegazioni sono così composte: Rappresentanza municipale: conte senatore Rossi, sindaco di Torino, assessori Ceriana, Pomba, Covani, consigliere Vicari e signora, comm. Rovetti, capo di Gabinetto del sindaco.

Rappresentanza della Camera di commercio: senatore Bocca, presidente, comm. Pozzalla, vice-presidente, Paglia, Pellosio, Favano, Bodeno, Corinaldi, consiglieri; Doglietti, segretario generale della Camera di commercio.

Rappresentanza provinciale: consigliere provinciale Levis e signora.

Rappresentanza di società economiche: Sachesi, presidente della società promotrice della industria nazionale.

Rappresentanza industriale finanziaria ed artistica: Peglia Edgardo, Peglia Valentino, Moris, Piovano, Querena, Raffi Vittorio, Spingardi e Venchi.

Al Circolo giuridico. — Domani, nella sala del Circolo giuridico, continuerà la discussione iniziata dall'avv. Giovanni Pozzi sul tema: « Il diritto della cronaca e la diffamazione colposa ».

Chi intende parteciparvi si deve inscrivere presso la segreteria.

I telegrammi espressi di Stato. — S. E. il ministro delle finanze ha diramato la circolare seguente:

Come è noto, i telegrammi espressi di Stato sono compilati sullo speciale modello 25-*ter* e debbono essere muniti della firma e del bollo dell'autorità mittente.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha dovuto constatare che quasi tutti i mittenti dei telegrammi suddetti sogliono apporre il bollo d'ufficio in calce allo stampato, di guisa che gli uffici postali di destinazione non hanno modo di rilevare quale sia il Ministero da cui dipende il funzionario mittente; la qual cosa riesce di grave intralcio alla compilazione della statistica eseguita dal suddetto Ministero per tale categoria speciale di corrispondenza.

Ad evitare tale inconveniente, si dispone che tutti i dipendenti uffici appongano il bollo d'ufficio anche nella parte del modello 25-*ter* destinata all'indirizzo in modo tale che, anche quando il telegramma espresso è chiuso, sia possibile rilevare dal bollo esterno l'ufficio mittente.

S' intende poi che se un telegramma espresso viene presentato da un funzionario in missione sprovvisto di bollo, questo sarà sostituito, come di regola, dalla qualifica e dalla firma dell'autorità mittente.

Un'utile pubblicazione. — L'agenzia generale di Roma per l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha iniziato la pubblicazione di un Bollettino mensile, organo proprio, ad essa suggerito dallo sviluppo impreveduto, verificatosi in questi pochi mesi di esistenza che l'Istituto conta. I comunicati e le circolari più non corrispondono alla velocità quasi febbrile che le molteplici operazioni e i complessi organismi cotanto diffusi richiedono.

Fu, adunque, saggiamente provveduto con l'anziaccennato periodico il quale, senza assumere il carattere di una pubblicazione tecnica, consterà la raccolta di atti riguardanti il servizio interno segnalando tuttociò che possa giovare allo incremento dell'opera dei collaboratori dell'agenzia generale.

Il numero primo, testè pubblicato sotto le cure dell'agente generale comm. Giulio Montefiore e del direttore dell'agenzia generale cav. Elio Musatti, contiene, oltre poche parole d'introduzione, un articolo sulla Cassa mutua pensioni di Torino, l'elenco dei partecipanti al concorso a premi stabilito fra il personale dell'agenzia e di tutti i rami da questa dipendenti, allo scopo di viemeglio inco-

raggiarne le operazioni; e parecchie lettere di persone digià beneficate dalla nuova istituzione statale.

Ci felicitiamo coll'agenzia generale di Roma per l'utile pubblicazione che renderà semprepiù popolare e feconda l'opera benefica dell'Istituto nazionale assicuratore.

Marina mercantile. — Il *Duca di Genova*, della Veloce, ha proseguito da Barcellona per Dacar e l'America del Sud. — Il *Brasile*, id., ha proseguito da Rio de Janeiro per Genova. — Il *Toscana*, id., ha proseguito da Teneriffa per Genova. — Il *San Paolo*, della Società Italia, ha proseguito da Gibilterra per Napoli e Genova. — Il *Re Vittorio*, della N. G. I, è partito da Dacar per Santos e Buenos Aires. — Il *Duca degli Abruzzi*, id., è partito da Dacar per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CALCUTTA, 5. — 44 indigeni, per la maggior parte bengalesi, saranno tradotti davanti ai tribunali per complotto contro lo Stato.

Documenti trovati presso uno degli imputati comprendevano una lista di nomi di congiurati.

Questa perquisizione ne ha determinate altre, ed è stata scoperta l'esistenza di una vasta cospirazione, avente parecchie ramificazioni per attendere alla sicurezza dello Stato.

WASHINGTON, 6. — La Commissione degli affari esteri del Senato si è pronunciata a favore della trasformazione della Legazione a Madrid in ambasciata ed ha deciso di rinnovare i trattati di arbitrato, oltre che con l'Italia, con l'Inghilterra e la Spagna.

COSTANTINOPOLI, 6. — Le truppe bulgare hanno sgombrato Rodosto sulla costa del Mar di Marmara e hanno consegnato l'amministrazione al Mudir.

MADRID, 6. — Alla Camera il deputato repubblicano Azcarate, dopo aver condannato i metodi politici di Maura, fa un vivo elogio del Re.

Egli ricorda il colloquio da lui avuto con Alfonso XIII durante il quale egli potè osservare nel giovane Sovrano uno spirito nettamente liberale e molto più liberale di quanto molti supponevano.

Azcarate aggiunge: Sostengo che la Monarchia è meno incompatibile con la democrazia. Sono un vecchio repubblicano e voglio morire fedele alla Repubblica, ma se la Monarchia facesse mostra di libertà e di progresso, sono certo che i miei amici voterebbero con essa. È certo che io voterei contro il loro modo d' agire, ma non è meno certo che rispetterei le loro decisioni.

WASHINGTON, 6. — Il presidente Wilson ha ricevuto ieri in udienza i senatori scelti per rappresentare gli Stati Uniti d'America nelle capitali estere, fra i quali è Thomas Nelson Page, che sarà nominato ambasciatore presso il Quirinale.

VIENNA, 6. — La *Politische Correspondez* reca: Il *Tanin* attacca vivamente l'Italia per la questione delle isole dell'Egeo e fa al Governo italiano il rimprovero che esso col suo rifiuto di restituire alla Turchia le isole occupate durante la guerra italo-turca si mette in contraddizione con le stipulazioni del trattato di Losanna.

Questo punto di vista si dichiara nei circoli bene informati di Costantinopoli è infondato.

Si rileva che l'Italia insieme alle altre potenze ha preso la decisione che la questione delle isole egee resta affidata alle grandi potenze e che la Turchia ha accettato questa decisione. Il rimprovero mosso contro il Governo italiano è perciò destituito di fondamento, e la Turchia deve attendere le decisioni della conferenza degli ambasciatori di Londra.

VIENNA, 6 — La *Sudslavische Correspondenz* riceve da Belgrado: Il *Mali Journal* segnala la notizia, secondo la quale presso Veles (Koeprulu) 40 franchi tiratori bulgari hanno assalito gli avamposti serbi.

Ne seguì un duello di fucileria, nel quale le truppe regolari bulgare vennero in aiuto agli aggressori. Secondo il giornale, da parte serba vi furono 20 tra morti e feriti.

È partito per Veles un treno con truppe.

VIENNA, 6. — La *Corrispondenza albanese* riceve da Scutari: Il 2 giugno il capo delle tribù dei malissori Ded Zoku, il quale occupò alcune settimane fa Alessio ed ebbe il posto di governatore provvisorio si recò con un distaccamento di malissori a San Giovanni di Medua e invitò le truppe montenegrine ivi acquartierate a lasciare immediatamente la città, poichè egli intendeva occuparla per l'Albania ed issarvi la bandiera albanese.

Benchè Ded Zoku disponesse soltanto di un piccolo distaccamento di malissori, i montenegrini entrarono in trattative con i malissori e li indussero alla seguente convenzione: I montenegrini tengono gli uffici telegrafici; mentre gli uffici doganali, la caserma e la capitaneria del porto saranno occupati dagli albanesi.

Su tutti questi edifizi fu issata la bandiera albanese. Così la costa albanese da Valona a San Giovanni di Medua si trova in mani albanesi. Soltanto la costa della Bojana resta occupata dalla flotta internazionale.

PARIGI, 6. — *Camera dei deputati*. — Rispondendo ad una interrogazione di Painlevé circa il ritiro delle misure prese verso Touny, direttore della polizia municipale, in seguito alla dimostrazione per Giovanna d'Arco, il ministro dell' interno Klotz dichiara che egli si era in buona fede ingannato nel credere che Touny non avesse informato il suo superiore.

L'oratore soggiunge:

Un Governo è diminuito quando persiste in un errore riconosciuto, è ingrandito invece, se essendosi ingannato in buona fede su informazioni incomplete, esso ripara al suo errore.

Andrieu chiede che la interrogazione di Painlevé venga trasformata in interpellanza.

Il presidente del Consiglio, Barthou, domanda che venga respinta l'interpellanza e ripete che un Governo si onora quando riconosce lealmente che si è ingannato colpendo un funzionario irreprensibile.

Painlevé, che parla dinanzi alla Camera molto animata, appoggia la trasformazione dell'interrogazione in interpellanza. Tale trasformazione è messa ai voti. Fatta la controprova la trasformazione risulta approvata con 267 voti contro 257.

Barthou dice: La volontà della Camera è chiara. Il Governo chiede la discussione immediata.

Andrieu, che fu già prefetto di polizia a Parigi, svolge l'interpellanza. Egli rimprovera al ministro dell'interno d'aver preso una misura troppo affrettata.

Il ministro dell'interno, Klotz, ripete che dalla prima inchiesta gli risultava che Touny non aveva informato il suo superiore. Una inchiesta complementare avendo stabilito che Touny aveva preavvisato un funzionario di polizia, le misure prese contro di esso sono state revocate.

André Hesse domanda al ministro se ha udito Touny prima di colpirlo. Il ministro dell'interno Klotz risponde di no. Touny però è stato ricevuto dal prefetto di polizia, Hannion.

La Camera è molto animata e agitata.

Painlevé presenta un ordine del giorno che biasima il Governo e chiede la precedenza.

Il presidente del Consiglio Barthou domanda alla Camera di respingere la precedenza in favore dell'ordine del giorno presentato da Painlevé e pone la questione di fiducia.

Egli spiega che ciò che si vuole è di impedire che il Governo adempia al suo compito e da ciò derivano i continui attacchi. Perciò bisogna che la Camera si pronunci nettamente.

La precedenza in favore dell'ordine del giorno presentato da Painlevé e non accettata dal Governo, è respinta dalla Camera con 312 voti contro 226.

André Hesse propone l'ordine del giorno puro e semplice, con significato di rincrescimento.

Il presidente del Consiglio, Barthou, respinge l'ordine del giorno puro e semplice, perchè - dice - il rincrescimento, se anche dissimulato, sussiste egualmente.

Barthou dichiara di porre la questione di fiducia.

L'ordine del giorno puro e semplice, non accettato dal Governo, è respinto con 310 voti contro 221.

Si approva poscia un ordine del giorno di fiducia, con 347 voti contro 210.

LONDRA, 7. — È stato offerto un banchetto in onore del signor Walter Page, ambasciatore degli Stati Uniti. Lord Roberts presiedeva il banchetto. Fra i convitati si notavano le notabilità della colonia americana.

Sir Edward Grey, brindando in onore di Walter Page, ha parlato della questione dell'arbitrato. Egli ha dichiarato che l'arbitrato trova in Inghilterra una cordiale accoglienza. Sir Edward Grey ha poi parlato della ripugnanza che esiste dai due lati dell'Atlantico al pensiero che la pace fra due nazioni possa essere turbata. Page ha risposto con parole di sincera amicizia.

I discorsi sono stati molto applauditi.

MADRID, 7. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio, conte di Romanones, rispondendo ad un discorso pronunziato dal deputato Azcarate, repubblicano, dichiara che il Governo è deciso a fare opera sempre più progressista, ma è necessario di scegliere l'ora ed il momento opportuni.

D'altra parte, soggiunge il conte di Romanones, combattuti come siamo dalla destra e dalla sinistra, ci è impossibile di avanzare così rapidamente come faremmo se la sinistra collaborasse più intimamente con noi.

Tutto il nostro programma allora potrebbe realizzarsi.

Tutto ciò che significherà l'avvicinamento dei repubblicani verso la monarchia merita una calda approvazione da parte dei liberali, i quali, invece di opporre ai repubblicani la menoma resistenza, apriranno loro largamente le braccia.

Il presidente del Consiglio termina invitando di nuovo i repubblicani riformisti, vale a dire il gruppo che ha per capo Melquiades Alvares, a passare alla monarchia.

Le nostre braccia, conclude, sono, ve lo ripeto, aperte e il banco del Governo vi attende. (Applausi dei liberali).

BERLINO, 7. — Il *Berliner Tageblatt* ha da Pietroburgo:

Il Governo russo sarebbe intervenuto energicamente a Belgrado, a Sofia e ad Atene per favorire un accordo fra gli Stati balcanici.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

6 giugno 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	764.3
Termometro centigrado al nord	27.0
Tensione del vapore, in mm.	9.17
Umidità relativa, in centesimi	33
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	14
Stato del cielo.	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.3
Temperatura minima, id.	15.0
Pioggia in mm.	—

6 giugno 1913.

In Europa: pressione massima di 772 sul NW della Spagna, minima di 752 a nord della Scozia.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente risalito in Sardegna, ancora disceso altrove, fino a 2 mm. in Val Padana, Marche e Basilicata; temperatura irregolarmente variata; alcune pioggerelle e temporali in Val Padana e Marche.

Barometro: massimo a 765 in Sicilia, minimo a 763 sul Veneto.

Probabilità: venti moderati occidentali sul Tirreno, deboli o moderati varii altrove; cielo generalmente vario, con qualche temporale al nord; Tirreno qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 giugno 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	24 0	17 7
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	calmo	24 9	19 7
Spezia	1/4 coperto	calmo	25 1	17 2
Cuneo	3/4 coperto	—	24 8	12 9
Torino	sereno		22 8	16 0
Alessandria	—		—	—
Novara	1/2 coperto		28 4	14 1
Domodossola	coperto		22 2	13 6
Pavia	sereno		27 3	12 6
Milano	coperto		29 8	16 8
Como	coperto		26 4	17 9
Sondrio	—		—	—
Bergamo	coperto		25 0	16 0
Brescia	sereno		27 8	17 1
Cremona	sereno		30 2	16 4
Mantova	sereno		28 6	18 0
Verona	sereno		29 4	17 2
Belluno	1/4 coperto		23 9	14 7
Udine	sereno		26 5	17 4
Treviso	sereno	—	29 2	16 3
Vicenza	sereno		28 2	17 7
Venezia	sereno	calmo	27 2	18 6
Padova	sereno	—	28 4	16 9
Rovigo	sereno		30 0	16 6
Piacenza	sereno		26 3	15 3
Parma	sereno		28 6	17 8
Reggio Emilia	sereno		27 0	18 8
Modena	sereno		26 8	18 6
Ferrara	sereno	—	29 2	19 0
Bologna	sereno		28 6	21 6
Ravenna		—	—	—
Forlì	sereno		27 4	17 6
Pesaro	sereno	calmo	27 0	17 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	26 9	20 3
Urbino	1/2 coperto		28 0	18 0
Macerata	1/2 coperto		28 9	20 8
Ascoli Piceno	1/2 coperto		29 2	18 6
Perugia	1/2 coperto		28 0	15 8
Camerino	coperto		26 0	17 0
Lucca	sereno		28 5	15 4
Pisa	1/2 coperto		28 8	14 1
Livorno	1/2 coperto	calmo	27 0	17 5
Firenze	sereno		30 8	15 4
Arezzo	1/4 coperto		30 2	15 0
Siena	1/4 coperto		27 7	16 7
Grosseto	sereno		28 5	14 0
Roma	1/4 coperto		29 9	15 0
Teramo	sereno		30 7	17 4
Chieti	sereno		26 7	18 0
Aquila	1/2 coperto		27 8	14 7
Agnone	sereno		28 2	16 8
Foggia	1/4 coperto	—	32 0	17 0
Bari	sereno	calmo	26 4	18 6
Lecce	sereno		33 0	16 7
Caserta	1/2 coperto		32 1	15 6
Napoli	1/2 coperto	calmo	28 7	19 8
Benevento	3/4 coperto		31 5	14 5
Avellino	coperto		26 8	13 0
Mileto	sereno		30 3	16 0
Potenza	coperto		29 7	14 4
Cosenza	sereno		31 0	16 8
Tiriolo	sereno	—	27 0	10 9
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	25 2	18 4
Palermo	sereno	calmo	26 4	16 8
Porto Empedocle	sereno	mosso	25 0	17 6
Caltanissetta	sereno	—	27 0	19 0
Messina	sereno	calmo	27 0	18 9
Catania	sereno	calmo	27 6	18 1
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	25 2	12 0
Sassari	1/4 coperto	—	25 0	17 4

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*